



# **AMAG GROUP CASSA PENSIONI**

## **REGOLAMENTO EDIZIONE GENNAIO 2020**

Regolamento delle casse riunite dal 1° gennaio 2020 di AMAG Group Cassa LPP e di AMAG Group Cassa Pensioni

<b>Indice</b>	<b>Pagina</b>
Indice	1
<b>I. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
Art. 1            Acronimi	3
Art. 2            Fondazione	4
Art. 3            Scopo	4
Art. 4            Rapporto rispetto alla LPP	4
Art. 5            Cerchia degli assicurati	5
Art. 6            Esame dello stato di salute, riserva	5
<b>Art. 7            Inizio dell'assicurazione</b>	<b>6</b>
Art. 8            Fine dell'assicurazione	6
Art. 9            Salario computabile, salario assicurato	6
Art. 10           Particolari obblighi dell'assicurato e dell'avente diritto	7
Art. 11           Obbligo d'informazione e di comunicazione del datore di lavoro	7
Art. 12           Informazione degli assicurati e dei beneficiari di rendite	7
Art. 13           Cessione, costituzione in pegno, compensazione	8
Art. 14           Promozione della proprietà d'abitazioni	8
Art. 15           Trasmissione di mezzi in seguito a divorzio	9
<b>II. ACCREDITI A RISPARMIO, DEPOSITI A RISPARMIO</b>	<b>9</b>
Art. 16           Accrediti a risparmio, depositi a risparmio	9
<b>III. FINANZIAMENTO</b>	<b>10</b>
Art. 17           Obbligo contributivo	10
<b>Art. 18           Tipo e ammontare dei contributi, opzione di piano</b>	<b>10</b>
Art. 19           Prestazioni di libero passaggio apportate, acquisti facoltativi	10
Art. 20           Acquisto per il pensionamento anticipato (conto PP)	11
<b>IV. PRESTAZIONI</b>	<b>12</b>
<b>A. Disposizioni generali</b>	<b>12</b>
Art. 21           Tipo di prestazioni	12
Art. 22           Pagamento delle rendite	12
Art. 23           Liquidazione in capitale	12
Art. 24           Riduzione delle prestazioni	12
Art. 25           Adattamento delle rendite correnti allo sviluppo dei prezzi	13
<b>B. Prestazioni di vecchiaia</b>	<b>14</b>
Art. 26           Rendita di vecchiaia, rendita di vecchiaia anticipata, rendite per figli di pensionati	14
Art. 27           Ritiro parziale per raggiunti limiti di età	15
Art. 28           Rendita di transizione AVS	15
<b>C. Prestazioni d'invalidità</b>	<b>15</b>
Art. 29           Rendita d'invalidità, rendita per figli di invalidi	15
<b>D. Prestazioni assicurative per superstiti</b>	<b>16</b>
Art. 30           Rendita per coniugi, indennità unica per il coniuge	16
Art. 31           Prestazioni al coniuge divorziato	16
Art. 32           Rendita per partner convivente	17
Art. 33           Rendita per orfani	18
Art. 34           Capitale in caso di morte	18
<b>E. Prestazioni all'uscita</b>	<b>19</b>
Art. 35           Prestazione di libera passaggio	19
Art. 36           Bonifico della prestazione di libero passaggio	19

<b>V. ORGANIZZAZIONE</b>	<b>20</b>
Art. 37 Consiglio di Fondazione	20
Art. 38 Regolamento interno	20
Art. 39 Gestione contabile, investimento di beni	21
Art. 40 Controllo	21
Art. 41 Copertura insufficiente	21
Art. 42 Responsabilità	21
<b>VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>22</b>
Art. 43 Disposizione transitoria sulla fusione al 1.1.2020	22
<b>VII. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>22</b>
Art. 44 Lacune nel regolamento	22
Art. 45 Controversie	22
Art. 46 Condizioni straordinarie	22
Art. 47 Modifica del regolamento	22
Art. 48 Entrata in vigore	23
<b>VIII. ALLEGATO 1</b>	<b>24</b>
Accrediti a risparmio in percentuale del salario assicurato (art. 16 cpv. 1):	24
Valori indicativi per il massimo acquisto facoltativo possibile (art. 19 cpv. 4):	25
Valori indicativi per il massimo acquisto possibile nel conto PP (art. 20 cpv. 3):	26
Accrediti a risparmio in percentuale del salario assicurato (art. 16 cpv. 1):	27
Valori indicativi per il massimo acquisto facoltativo possibile (art. 19 cpv. 4):	28
Valori indicativi per il massimo acquisto possibile nel conto PP (art. 20 cpv. 3):	29
<b>ALLEGATO 2</b>	<b>31</b>
Disposizioni relative al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio se è subentrato un caso di previdenza	31
<b>ALLEGATO 3</b>	<b>34</b>
Quote salariali percepite saltuariamente che non vengono considerate (art. 9 cpv. 1)	34

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Acronimi

1 Nel regolamento, con i seguenti acronimi e termini s'intende:

<b>AVS/AI</b>	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti e assicurazione federale per l'invalidità;
<b>Età</b>	Qualora non fosse esplicitamente descritto altrimenti, con età ai sensi di questo regolamento si intende la differenza tra l'anno solare corrente e l'anno di nascita;
<b>Assicurazione per la vecchiaia</b>	L'assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia;
<b>Prestatori d'opera</b>	Persone - uomini e donne - al servizio del datore di lavoro;
<b>LPP</b>	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità;
<b>OPP2</b>	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
<b>Ditta/Datore di lavoro</b>	La AMAG Group AG e le imprese ad essa finanziariamente o economicamente affini, che hanno assicurato il loro personale alla Cassa mediante una convenzione di aggregazione;
<b>LFLP</b>	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
<b>Cassa</b>	La Cassa Pensioni gestita nell'ambito della Fondazione;
<b>Pensionati</b>	Persone che percepiscono una rendita dalla Cassa (i pensionati non sono gli assicurati);
<b>Assicurazione rischio</b>	L'assicurazione contro le conseguenze economiche della morte o dell'invalidità;
<b>Età di pensionamento (65)</b>	Il primo del mese dopo compiuto il 65° anno d'età;
<b>Fondazione</b>	AMAG Group Cassa Pensioni;
<b>Assicurati</b>	Prestatori d'opera integrati nella Cassa;
<b>LPPA</b>	Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (le disposizioni sono contenute nella LPP e nel codice delle obbligazioni);
<b>Piani di previdenza</b>	All'interno della Cassa vengono gestiti diversi piani di previdenza per i prestatori d'opera con livelli di funzione 1–8 e 9–16. Tali piani determinano l'ammontare degli accrediti a risparmio e dei contributi;
<b>Piano di previdenza per i livelli di funzione 1–8</b>	Piano di previdenza per i prestatori d'opera con livelli di funzione da 1 a 8;
<b>Piano di previdenza per i livelli di funzione 9–16</b>	Piano di previdenza per i prestatori d'opera con livelli di funzione da 9 a 16;
<b>Opzioni di piano Standard, Plus e Ultra</b>	In aggiunta all'opzione di piano Standard viene offerta all'assicurato un'opzione Plus. Nel piano di previdenza per i livelli di funzione 9–16 viene offerta anche l'opzione di piano Ultra. Nel caso delle opzioni di piano Plus e Ultra l'assicurato corrisponde un contributo di risparmio maggiore;
<b>Conto PP</b>	Conto per l'acquisto della riduzione di prestazioni in seguito al pensionamento anticipato e per il finanziamento della rendita transitoria AVS.

- 2 Persone che vivono allo stato civile di “**unione domestica registrata**” conformemente alla Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, hanno gli stessi diritti e doveri delle persone coniugate. Termini come matrimonio, coniuge, vedova, vedovo o coniugato valgono analogamente anche per l'unione domestica registrata.

## **Art. 2 Fondazione**

Con il nome “AMAG Group Cassa Pensioni” esiste una Fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP.

## **Art. 3 Scopo**

Lo scopo della Fondazione consiste nell'assicurare i prestatori d'opera contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. A questo scopo la Fondazione ha la facoltà di riassicurarsi presso compagnie assicurative svizzere.

## **Art. 4 Rapporto rispetto alla LPP**

- 1 La Fondazione è registrata nel registro per la previdenza professionale. Con questo si impegna a fornire, come minimo, le prestazioni obbligatorie conformi alla LPP. La Cassa attesta in un “conto testimone” le prestazioni minime LPP, inclusi gli adattamenti delle prestazioni ai superstiti e agli invalidi allo sviluppo dei prezzi, disposti dal Consiglio federale.
- 2 La Cassa calcola le sue prestazioni in base al concetto del cosiddetto principio d'imputazione, cioè la comparazione delle prestazioni regolamentari con le prestazioni minime sancite dalla LPP con conseguente pagamento della somma più elevata.
- 3 Il tasso d'interesse per il conto testimone corrisponde al tasso d'interesse minimo conforme alla LPP. Il tasso d'interesse minimo conforme alla LPP, in caso di copertura insufficiente può essere ridotto nella misura stabilita dalla legge.
- 4 Il diritto alla pensione di vecchiaia conforme alla LPP nasce contemporaneamente al diritto alla pensione di vecchiaia conforme a questo regolamento. I tassi di conversione per il conto testimone corrispondono, in caso di ritiro all'età di pensionamento ordinaria, conforme alla LPP (65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne), ai tassi di conversione minimi conformi alla LPP. Per ogni anno di riscossione anticipata i tassi di conversione si riducono dello 0,2 per cento. I mesi sono considerati proporzionalmente. Rimandando il pensionamento di un anno, il tasso di conversione aumenta dello 0,15 per cento. I mesi sono considerati proporzionalmente.
- 5 In caso di pagamento di fondi della previdenza (nell'ambito della LPPA o di un divorzio), l'avere di vecchiaia conforme alla LPP si riduce in rapporto al pagamento rispetto all'intera prestazione di libero passaggio.
- 6 Riscuotendo una parte della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale, la prestazione di vecchiaia LPP si riduce proporzionalmente. Quando assicurati hanno diritto ad una rendita d'invalidità parziale conforme alla LPP, allora l'avere di vecchiaia della LPP viene corrispondentemente ridotto.
- 7 Quando persone hanno diritto a prestazioni d'invalidità conformi all'art. 23 let. b) e c) della LPP, questi diritti vengono limitati alle prestazioni minime conformi alla LPP.
- 8 Quando la Cassa è tenuta ad anticipare le prestazioni, perché l'istituto di previdenza competente per il pagamento della prestazione non è ancora stato determinato e l'assicurato apparteneva per ultimo alla Cassa, allora il diritto si limita alle prestazioni minime della LPP. Qualora in futuro dovesse risultare che la Cassa non è obbligata a fornire la prestazione, allora chiede la restituzione delle somme anticipate all'istituzione di previdenza competente per il pagamento della prestazione.
- 9 In caso di rimborso di fondi della previdenza (nel quadro della LPPA o di un divorzio), il rimborso viene accreditato all'avere di vecchiaia LPP in pari proporzione come in caso di versamento. Se non è possibile accertare la quota dell'avere di vecchiaia LPP al momento del versamento, si procede conformemente al diritto federale.

## **Art. 5 Cerchia degli assicurati**

- 1 Vengono ammessi nella Cassa come assicurati quei prestatori d'opera che hanno compiuto il 17° anno di età e il cui salario annuo computabile supera il salario minimo ai sensi della LPP. È fatta riserva del cpv. 2 del presente articolo.
- 2 Non sono ammessi alla Cassa i collaboratori:
  - a) che seguono un'occupazione secondaria e che sono già assicurati per la loro attività remunerativa principale o che nella loro professione principale esercitano un'attività remunerativa indipendente;
  - b) il cui rapporto di lavoro è stato concordato per una durata massima di tre mesi; se la durata contrattuale in seguito venisse prolungata, allora l'assicurazione inizia il momento in cui è stato convenuto il prolungamento del contratto di lavoro; se diversi impieghi susseguenti, presso lo stesso datore di lavoro, dovessero durare complessivamente oltre tre mesi e nessuna interruzione superasse la durata di tre mesi, allora l'assicurazione inizia con l'inizio del quarto mese lavorativo; se già al momento dell'impiego venisse concordata una durata d'impiego complessiva superiore ai tre mesi, allora l'assicurazione inizia con l'inizio del primo rapporto di lavoro;
  - c) che sono invalidi per almeno il 70% ai sensi dell'Al.
  - d) la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità viene ridotta o soppressa conformemente alle condizioni dell'art. 26° LPP, nell'entità in cui riprendono lo svolgimento dell'attività lucrativa per questo motivo o aumentano il grado di occupazione;
  - e) che hanno superato l'età di pensionamento.
- 3 L'assegnazione al piano di previdenza in base al livello di funzione del prestatore d'opera avviene la prima volta al momento dell'adesione alla Cassa. In caso di successiva modifica del livello di funzione del prestatore d'opera dal range dei livelli di funzione 1–8 al range 9–16 o viceversa, il passaggio da un piano di previdenza all'altro ha luogo il 1° giorno del mese in cui avviene il cambio di livello di funzione o a questo successivo.
- 4 La Cassa non si assume assicurazioni facoltative di prestatori d'opera impiegati a tempo parziale per la parte del salario, che questi percepiscono da altri datori di lavoro.
- 5 L'assicurazione resta in essere nel caso di un periodo di congedo non pagato di massimo sei mesi. In questa eventualità l'assicurato è tenuto a pagare oltre ai contributi del prestatore d'opera anche quelli del datore di lavoro. Durante il calcolo dell'importo minimo, conformemente all'art. 17 LFLP per il calcolo di questi contributi non viene applicato il supplemento di vecchiaia del 4 per cento. Tuttavia l'assicurato può mantenere anche soltanto l'assicurazione rischio e, in questo caso, paga unicamente tutti i contributi di rischio. Ai fini dei contributi è determinante il salario assicurato prima dell'inizio del congedo non pagato.
- 6 Se temporaneamente il salario annuo di un assicurato non supera il salario minimo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LPP per un massimo di tre mesi, l'assicurazione resta in essere. È necessario continuare a versare i contributi sulla base del salario assicurato prima della riduzione del salario annuo.

## **Art. 6 Esame dello stato di salute, riserva**

- 1 Il prestatore d'opera, al momento di aderire alla Cassa, deve compilare veritariamente un questionario consegnato dalla Cassa, concernente il suo stato di salute. La Cassa decide in base al questionario inviato, se richiedere informazioni supplementari dal medico curante, oppure se l'assicurato deve sottoporsi ad un esame supplementare presso un medico di fiducia della Cassa.
- 2 Quando dalle informazioni richieste dal medico curante o ottenute dall'esame del medico di fiducia risulta un rischio assicurativo aumentato, la Cassa ha la facoltà di rilasciare una o più riserve per l'assicurazione rischio. Queste riserve sono limitate ad un massimo di cinque anni. Il motivo e la durata delle riserve devono essere comunicate all'assicurato per iscritto. I costi dell'esame del medico di fiducia sono a carico della Cassa.
- 3 Quando l'invalidità o il caso di morte sono in un nesso casuale con una riserva, allora le prestazioni regolamentari si riducono permanentemente in modo che il valore in contanti delle prestazioni non superi la prestazione di libero passaggio assicurata al momento dell'invalidità o della morte. La riduzione non deve però in nessun caso essere tale da scendere al disotto delle prestazioni minime LPP.
- 4 La protezione della previdenza, acquisita con la prestazione di libero passaggio apportata, non deve essere ridotta da una nuova riserva sulla salute. Il periodo di tempo di una riserva trascorso presso la precedente istituzione di previdenza deve essere messo in conto.

- 5 Quando al momento della morte o dell'invalidità il chiarimento definitivo dello stato di salute non è ancora avvenuto, oppure quando successivamente risulta che il questionario non è stato correttamente compilato, la rispettiva riserva può essere rilasciata anche retroattivamente.

#### **Art. 7 Inizio dell'assicurazione**

- 1 L'ammissione alla Cassa avviene con l'inizio del rapporto di lavoro, tuttavia al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.
- 2 L'assicurazione rischio ha inizio il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età; l'assicurazione per la vecchiaia il 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età.

#### **Art. 8 Fine dell'assicurazione**

- 1 Con lo scioglimento del rapporto di lavoro, l'assicurazione termina per motivi diversi rispetto a quelli della vecchiaia, della morte o dell'invalidità. Sono applicabili le disposizioni sulla prestazione di libero passaggio della Cassa. Con riserva del cpv. 3 di questo articolo.
- 2 Con rapporto di lavoro in corso, l'assicurazione termina, quando vengono a mancare le premesse per aderire all'assicurazione, conformi all'art. 5.
- 3 Per quanto concerne l'assicurazione rischio, l'assicurato resta assicurato, senza dover pagare contributi, fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, al massimo però per la durata di un mese dopo terminata l'assicurazione.

#### **Art. 9 Salario computabile, salario assicurato**

- 1 È considerato salario computabile il salario annuo soggetto all'AVS. Gratifiche, premi della formazione di patrimonio, accredito dell'auto di servizio e altre parti del salario regolari, vengono quindi conteggiate con la seguente riserva. Non si considerano le quote salariali percepite solo saltuariamente. Le quote salariali non considerate sono elencate nell'allegato 3 del presente documento. Le quote salariali variabili (pagamenti di bonus, provvigioni e partecipazioni agli utili) vengono considerate in base ai valori dell'anno precedente.
- 2 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo computabile meno la detrazione di coordinamento conforme al capoverso 3 di questo articolo. Esso corrisponde almeno al salario coordinato minimo secondo l'art. 8 cpv. 2 LPP ed è limitato verso l'alto conformemente al cpv. 4 di questo articolo.
- 3 La detrazione di coordinamento corrisponde al limite inferiore del salario ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP (CHF 24 885, aggiornato all'anno 2019). Per i dipendenti occupati a tempo parziale la detrazione di coordinamento è fissata proporzionalmente al grado di occupazione. Per i beneficiari di un quarto di rendita d'invalidità la detrazione di coordinamento corrisponde al massimo a tre quarti, per i beneficiari di metà rendita d'invalidità al massimo alla metà e per i beneficiari di tre quarti di rendita d'invalidità al massimo un quarto del valore intero.
- 4 Il salario massimo assicurato è determinato dal Consiglio di Fondazione in accordo con la Ditta. Questo valore massimo del salario assicurato non può superare il salario massimo assicurabile conforme all'art. 79c LPP meno l'importo di coordinamento conforme al cpv. 3. Per i dipendenti occupati a tempo parziale, il salario assicurato massimo è fissato proporzionalmente al grado d'occupazione.
- 5 Il salario assicurato è determinato per la prima volta al momento dell'adesione del collaboratore alla Cassa e in seguito per l'inizio di un anno solare. In caso di un cambiamento del rapporto di lavoro (come il trasferimento in un altro impiego o un cambiamento del grado d'occupazione), il salario assicurato sarà immediatamente adattato alla nuova situazione (è fatto salvo il cpv. 8).
- 6 Quando il salario computabile diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o per motivi simili, il salario assicurato vigente permane valido fintanto sussista l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato.
- 7 Quando il salario computabile di un assicurato si riduce per motivi diversi da quelli citati nel capoverso 6 e per conseguenza si dovrebbe ridurre il suo salario assicurato, ci si asterrà dall'applicare questo provvedimento al massimo per due anni, a condizione che l'assicurato e la ditta siano disposti a continuare a versare i loro contributi senza variazioni della somma. Quando questa disponibilità non sussiste o non sussiste più, allora il salario assicurato sarà adattato al salario computabile ridotto in base alle succitate disposizioni (con riserva del cpv. 8).

- 8 Gli assicurati, il cui salario annuo computabile, dopo il compimento dei 58 anni, si riduce al massimo della metà, su base volontaria possono continuare ad assicurarsi sulla base del salario assicurato finora percepito, al massimo fino all'età di pensionamento. In tal caso, sulla parte del salario assicurata facoltativamente, l'assicurato deve pagare oltre ai contributi del prestatore d'opera anche quello del datore di lavoro. Durante il calcolo dell'importo minimo, conformemente all'art. 17 LFLP per il calcolo di questi contributi non viene applicato il supplemento di vecchiaia del 4%.

#### **Art. 10 Particolari obblighi dell'assicurato e dell'avente diritto**

- 1 Gli assicurati, i beneficiari di pensioni e i loro superstiti aventi diritto, sono obbligati a rilasciare informazioni complete e veritiere su ogni fatto che concerne il rapporto con la Cassa e a fornire le prove necessarie.
- 2 Gli assicurati devono concedere alla Cassa visione nei conteggi concernenti la prestazione d'uscita dal loro precedente rapporto di previdenza e devono procurare le documentazioni necessarie in relazione all'espletamento della LFLP e della LPPA oppure rilasciare le necessarie informazioni.
- 3 Gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti aventi diritto sono obbligati a comunicare spontaneamente alla Cassa tutti i fatti essenziali per l'aggiornamento degli atti dell'assicurazione, quali il cambiamento dell'indirizzo del domicilio, dello stato civile o delle condizioni di famiglia. La Cassa è autorizzata a richiedere periodicamente dai beneficiari di rendite richieste concernenti il versamento della rendita, firmate personalmente, nonché certificati di vita ufficiali.
- 4 I beneficiari di rendite d'invalidità e per sopravvissuti devono comunicare spontaneamente alla Cassa tutti gli introiti computabili conformi all'art. 23 cpv. 2.
- 5 Gli assicurati, il cui rapporto di lavoro viene risolto, devono fornire alla Cassa tutte le informazioni necessarie in relazione al versamento della prestazione di libero passaggio (art. 35).
- 6 Gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti aventi diritto sono obbligati a far valere i loro diritti nei confronti dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni obbligatoria e dell'assicurazione militare e a rilasciare su di essi informazioni alla Cassa, altrimenti essa sospenderà le prestazioni.
- 7 Le prestazioni percepite illecitamente devono essere restituite alla Cassa.
- 8 La Cassa declina ogni responsabilità per le conseguenze risultanti dalla contravvenzione a questi obblighi. Dei danni risponde la persona responsabile.
- 9 Nei casi in cui è richiesta la firma di un coniuge, questa deve essere legalizzata ufficialmente a spese dell'assicurato.

#### **Art. 11 Obbligo d'informazione e di comunicazione del datore di lavoro**

- 1 Il datore di lavoro deve comunicare alla Cassa i prestatori d'opera con obbligo d'assicurazione e fare le indicazioni necessarie per elaborare l'assicurazione, in particolare per la gestione degli averi di risparmio e per il calcolo dei contributi e delle prestazioni. Inoltre deve soddisfare gli obblighi d'informazione conformi alla LFLP.
- 2 Il datore di lavoro che contravviene a questo obbligo d'informazione e di comunicazione, risponde delle conseguenze.

#### **Art. 12 Informazione degli assicurati e dei beneficiari di rendite**

- 1 Sull'attestato di assicurazione la Cassa comunica all'assicurato annualmente i dati di previdenza della Cassa per esso determinanti, in particolare la prestazione di libero passaggio, alla quale l'assicurato avrebbe diritto in caso di uscita dalla Cassa e l'avere di vecchiaia LPP.
- 2 Alla prima scadenza di una prestazione, nonché per ogni prolungamento delle rendite versate, all'avente diritto viene comunicata la rispettiva somma per iscritto.
- 3 In caso di matrimonio la Cassa comunica all'assicurato la prestazione di libero passaggio calcolata per quella data.



- 4 In caso di libero passaggio la Cassa deve eseguire un conteggio della somma di libero passaggio per l'assicurato. Da essa devono essere visibili i calcoli conformi all'art. 35.
- 5 All'uscita la Cassa deve informare l'assicurato su tutte le possibilità previste dalla legge e dal regolamento per il mantenimento della protezione della previdenza. Espressamente deve informare l'assicurato su come può mantenere la protezione della previdenza per il caso di morte e d'invalidità.
- 6 La Cassa informa l'assicurato annualmente, in una forma adeguata, su:
  - a) l'organizzazione e il finanziamento;
  - b) i membri del Consiglio di Fondazione.

#### **Art. 13 Cessione, costituzione in pegno, compensazione**

- 1 Il diritto alle prestazioni della Cassa, prima della scadenza non può essere né ceduto né costituito in pegno. Restano riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (art. 14) conformi alla LPPA.
- 2 Il diritto alla prestazione può essere compensato con crediti ceduti alla Cassa dal datore di lavoro, se si riferiscono a contributi che non sono stati detratti dal salario.

#### **Art. 14 Promozione della proprietà d'abitazioni**

- 1 L'assicurato ha la facoltà di costituire in pegno, fino a tre anni prima che si accenda il diritto alle prestazioni di vecchiaia, il suo diritto a prestazioni di previdenza o un importo fino alla somma della prestazione di libero passaggio, per l'acquisto di proprietà di abitazioni per uso proprio. La costituzione in pegno per gli assicurati coniugati è ammissibile solo con l'approvazione scritta del coniuge. Gli assicurati che hanno superato il 50° anno d'età possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio, alla quale avrebbero avuto diritto al 50° anno d'età, oppure metà della prestazione di libero passaggio al momento della costituzione in pegno. Alla realizzazione del pegno entrano in vigore gli effetti del prelievo anticipato (cpv. 2 di questo articolo).
- 2 L'assicurato può far valere nei confronti della Cassa, fino a tre anni prima che si accenda il diritto a prestazioni di vecchiaia, una somma destinata a proprietà d'abitazioni per uso proprio. Il prelievo per gli assicurati coniugati è ammissibile solo con l'approvazione scritta del coniuge. Gli assicurati fino al 50° anno d'età possono percepire un importo fino all'ammontare della prestazione di libero passaggio. Gli assicurati che hanno superato il 50° anno d'età possono riscuotere al massimo la prestazione di libero passaggio, alla quale avrebbero avuto diritto al 50° anno d'età, oppure metà della prestazione di libero passaggio al momento della riscossione. L'importo minimo per la riscossione anticipata ammonta a di 20'000 franchi.
- 3 Con la riscossione, viene dapprima ridotto della somma riscossa il Conto PP e dopo l'aver a risparmio.  
  
Per evitare una riduzione della protezione di previdenza, su richiesta dell'assicurato la Cassa indica un'assicurazione del rischio supplementare, i cui premi sono completamente a carico dell'assicurato.
- 4 L'importo percepito deve essere restituito all'istituto di previdenza dall'assicurato o dai suoi eredi, quando:
  - a) la proprietà d'abitazione viene venduta;
  - b) su questa proprietà d'abitazione si concedono diritti economicamente equiparabili ad una vendita;
  - c) alla morte di un assicurato non divengono esigibili prestazioni di previdenza.
- 5 La restituzione è ammissibile fino:
  - a) a 3 anni dall'inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia;
  - b) al subentrare di un altro caso di previdenza;
  - c) al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
- 6 L'importo minimo per una restituzione è pari a 10'000 franchi. L'aver a risparmio aumenta della somma restituita.
- 7 La Cassa deve comunicare al registro fondiario una realizzazione di pegno o un ritiro da parte dell'assicurato.
- 8 La Cassa può esigere un contributo ai costi d'elaborazione per l'obbligo d'informazione e di controllo sancito dalla legge.

## **Art. 15 Trasmissione di mezzi in seguito a divorzio**

- 1 Quando, in caso di divorzio, il Tribunale dispone la trasmissione di una parte della prestazione di libero passaggio (art. 22 LFLP), allora l'avere di risparmio si riduce della somma da trasmettere.
- 2 L'assicurato ha la facoltà di riacquistare completamente o parzialmente la somma versata, alla pari di un nuovo aderente alla Cassa. Con l'acquisto aumenta l'avere di risparmio.
- 3 Il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, se il caso di previdenza è già subentrato oppure se si verifica durante la procedura di divorzio, è disciplinato nell'allegato del presente regolamento.

## **II. ACCREDITI A RISPARMIO, DEPOSITI A RISPARMIO**

### **Art. 16 Accrediti a risparmio, depositi a risparmio**

- 1 Nella Cassa si accredita, per ogni assicurato almeno 25enne con obbligo contributivo, per quel periodo per il quale si pagano contributi per le prestazioni di vecchiaia, un accredito a risparmio calcolato in percento del suo salario assicurato. L'ammontare dell'accredito a risparmio dipende dal piano di previdenza, dall'età dell'assicurato e dall'opzione di piano, ed è indicato nell'allegato 1.
- 2 Gli accrediti a risparmio si accumulano sul conto di vecchiaia dell'assicurato analogamente alla Cassa di risparmio e, assieme all'interesse e all'interesse composito, costituiscono il rispettivo deposito a risparmio.
- 3 L'interesse è calcolato alla fine di ogni anno solare, in base al livello raggiunto dal deposito a risparmio all'inizio del rispettivo anno. L'accredito di risparmio dell'anno solare corrente viene addizionato senza interesse all'avere a risparmio.
- 4 Il tasso d'interesse corrisponde al tasso d'interesse minimo conforme alla LPP, nel caso in cui il Consiglio di Fondazione non decida altrimenti.
- 5 Al subentrare di un caso assicurativo o quando un assicurato abbandona la Cassa nel corso dell'anno corrente, allora occorre accreditare al conto di vecchiaia quanto segue:
  - a) l'interesse conforme al cpv. 4 di questo articolo calcolato pro quota fino al subentrare del caso assicurativo oppure fino al momento in cui diviene esigibile la prestazione di libero passaggio;
  - b) gli accrediti a risparmio senza l'interesse fino al subentrare del caso assicurativo oppure fino all'uscita dell'assicurato.
- 6 In caso d'adesione di un assicurato nel corso dell'anno, alla fine dell'anno la Cassa deve accreditare al suo conto di vecchiaia quanto segue:
  - a) la prestazione di libero passaggio conferita;
  - b) l'interesse per la prestazione di libero passaggio apportata prodotto a partire dalla data del versamento;
  - c) gli accrediti a risparmio senza l'interesse per la parte dell'anno, durante la quale l'assicurato apparteneva alla Cassa.
- 7 La Cassa deve continuare a gestire il deposito a risparmio di un invalido per il caso di una riattivazione. Sul deposito a risparmio di un invalido deve essere corrisposto l'interesse. Il tasso d'interesse corrisponde a quello del cpv. 4 di questo articolo. Quale salario assicurato è determinante l'ultimo salario assicurato determinato in base all'art. 9. Indipendentemente dall'opzione di piano, in cui l'assicurato era assicurato per ultimo, per il proseguimento del deposito a risparmio sono sempre applicabili gli accrediti a risparmio dell'opzione di piano Standard.
- 8 Quando all'assicurato viene attribuita una rendita d'invalidità parziale, la Cassa suddivide corrispettivamente il deposito a risparmio. L'una delle parti la Cassa la tratta in conformità al cpv. 7 di questo articolo. L'altra parte dell'avere a risparmio è equiparabile a quella di un assicurato esercitante una piena attività remunerativa.

### III. FINANZIAMENTO

#### Art. 17 Obbligo contributivo

- 1 L'obbligo contributivo dell'assicurato e del datore di lavoro inizia con l'adesione alla Cassa.
- 2 Di regola i contributi vengono detratti dal salario in dodici rate mensili e pagati alla Cassa.
- 3 L'obbligo al pagamento dei contributi termina:
  - a) al termine dell'assicurazione (vedere art. 8); oppure
  - b) quando, in caso di malattia, termina l'obbligo al pagamento del salario della ditta e anche il salario di malattia rispettivamente la diaria per malattia non vengono più pagati dalla ditta;
  - c) quando l'assicurato percepisce una pensione di vecchiaia intera o una rendita d'invalidità intera, al più tardi però al raggiungimento dell'età di pensionamento.
- 4 Il datore di lavoro paga i suoi contributi contemporaneamente all'assicurato. Esso deve alla Cassa i suoi contributi e quelli dell'assicurato.

#### Art. 18 Tipo e ammontare dei contributi, opzione di piano

- 1 Gli assicurati e l'azienda versano contributi di risparmio e di rischio. I contributi di risparmio servono a finanziare gli accrediti a risparmio ed i contributi di rischio per il finanziamento delle prestazioni di rischio in caso di invalidità e morte.

L'ammontare dei rispettivi contributi degli assicurati e dell'azienda viene calcolato in percentuale del salario assicurato. L'ammontare dei contributi di risparmio dipende dal piano di previdenza, dall'età dell'assicurato e, in caso di contributi di risparmio dell'assicurato, anche dall'opzione di piano. L'ammontare dei contributi di rischio dipende solo dal piano di previdenza. L'ammontare dei contributi è indicato nell'allegato 1.

- 2 Al momento dell'adesione alla Cassa vale automaticamente l'opzione di piano Standard. In questo caso la scelta dell'opzione di piano può essere effettuata al 1° gennaio di ogni anno civile, al più tardi tuttavia entro il raggiungimento dell'età di pensionamento. Un eventuale cambio dell'opzione di piano deve essere preventivamente comunicato per iscritto dall'assicurato alla Cassa entro un mese al massimo.
- 3 In caso di cambio del piano di previdenza in seguito a una variazione del livello di funzione senza comunicazioni scritte da parte dell'assicurato, vale automaticamente l'opzione di piano Standard. Se l'assicurato sceglie un'altra opzione di piano, dovrà comunicarlo per iscritto alla Cassa entro al massimo un mese prima del cambio del piano di previdenza.

#### Art. 19 Prestazioni di libero passaggio apportate, acquisti facoltativi

- 1 All'ingresso l'assicurato deve conferire alla Cassa tutte le sue prestazioni di libero passaggio derivanti da altri istituti di previdenza svizzeri o da istituzioni di libero passaggio e concedere visione nei conteggi. Non è possibile apportare nella Cassa le prestazioni di istituti di previdenza all'estero.
- 2 Le prestazioni di libero passaggio apportate vengono utilizzate per aumentare il deposito a risparmio.
- 3 Al momento di aderire alla Cassa o fino all'esigibilità di prestazioni della Cassa, l'assicurato può fare aumentare le sue prestazioni nella Cassa tramite acquisti facoltativi. Gli acquisti facoltativi vengono utilizzati come le prestazioni di libero passaggio apportate, per aumentare il deposito a risparmio. Il Consiglio di Fondazione per questo acquisto può disporre un controllo dello stato di salute conforme all'art. 6. Un'eventuale riserva supplementare vale solo per la parte assicurativa acquisita.
- 4 L'acquisto facoltativo, cumulato alle prestazioni di libero passaggio apportate o al deposito di risparmio disponibile, non deve superare la somma d'acquisto massima possibile conforme alla tabella riportata nell'allegato 1 di questo regolamento. La somma d'acquisto massima dipende dal piano di previdenza e dall'opzione di piano. L'assicurato deve chiarire personalmente la possibilità di detrazione fiscale del suo contributo d'acquisto presso le autorità fiscali competenti.
- 5 Per gli acquisti facoltativi sono inoltre applicabili le restrizioni d'acquisto stabilite dalla legge federale (art. 60a e art. 60b OPP 2). Questo concerne persone che:
  - a) hanno svolto la previdenza per un determinato periodo nel 3° pilastro invece che nel 2° pilastro (l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali esegue a questo scopo una tabella)

- b) avere un deposito nel 2° pilastro in un istituto di libero passaggio (l'importo massimo della somma d'acquisto si riduce di questo importo)
  - c) arrivano dall'estero e che non sono mai stati affiliati ad un istituto di previdenza in Svizzera.
- 6 Quando sono stati fatti acquisti volontari, le prestazioni derivanti da essi nel corso dei prossimi tre anni non possono essere ritirate dalla Cassa sotto forma di capitale. Sono esclusi dalla limitazione i riacquisti per i casi di divorzio conformi all'art. 22d LFLP.
- 7 Quando sono stati effettuati prelievi anticipati a titolo della promozione della proprietà d'abitazioni, gli acquisti facoltativi possono essere fatti solo dopo aver restituito i prelievi anticipati. Nei casi in cui la restituzione dell'anticipo ricevuto nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni non sia più possibile, si possono effettuare ugualmente pagamenti successivi volontari, qualora assieme agli anticipi non superino la somma d'acquisto massima possibile.

## **Art. 20 Acquisto per il pensionamento anticipato (conto PP)**

- 1 A partire dall'età di 45 anni e con riserva delle limitazioni d'acquisto dettate dalla legge (vedere art. 19), con acquisti volontari l'assicurato può formare un conto di risparmio supplementare che gli permette, a sua scelta, di finanziare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in seguito a pensionamento anticipato e/o la rendita transitoria AVS.
- 2 Prima che l'assicurato faccia un acquisto per il pensionamento anticipato, deve essere effettuato l'acquisto massimo conforme all'art. 19. L'assicurato che più tardi esegue un nuovo acquisto ed esiste una possibilità d'acquisto secondo l'art. 19, allora il conto PP si riduce a favore del possibile acquisto volontario.

Gli acquisti fatti per il pensionamento anticipato vengono accreditati in un conto PP separato remunerato come il deposito a risparmio.

- 3 Il conferimento massimo sul conto PP per una determinata età di pensionamento è elencato nell'allegato quale valore indicativo per il conto PP. Quando il deposito a risparmio supera il valore indicativo per l'acquisto massimo possibile secondo l'art. 19, allora la parte in eccesso riduce la possibilità d'acquisto nel conto PP.
- 4 Se l'assicurato che dispone di un conto PP va più tardi in pensione rispetto alla data precedentemente fissata, allora la sua rendita di vecchiaia può superare al massimo del 5% la sua rendita di vecchiaia modello per l'età di pensionamento (vedere cpv. 5), mentre il conto PP viene prima ridotto dei costi conformi all'art. 28 cpv. 3 per la rendita transitoria AVS.  
Se in seguito a questo calcolo dovesse essere sciolta una parte del conto PP (perché altrimenti il target della prestazione risulterebbe superato del 5%), questa decade a favore della Cassa.

Quando l'assicurato percepisce una parte delle sue prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale, allora la parte eccedente del conto PP che decade a favore della Cassa e non viene remunerata sotto forma di prestazione di vecchiaia, viene calcolata allo stesso modo come la riscossione completa della prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita.

- 5 La rendita di vecchiaia modello all'età di pensionamento si calcola, aumentando il deposito a risparmio probabile effettivo per la fine dell'anno, dapprima (se possibile) a carico del conto PP con l'acquisto facoltativo massimo possibile conforme all'art. 19. Dopo, il deposito a risparmio, più gli accrediti di vecchiaia mancanti (corrispondenti all'appartenenza al piano), vengono estrapolati fino all'età di pensionamento, con un interesse annuale pari a 1,5%. Questo accredito estrapolato viene moltiplicato con il tasso di conversione valido all'età di pensionamento (Il saldo rimanente del conto PP non può essere considerato per la rendita di vecchiaia modello.)
- 6 Il conto PP viene remunerato come segue al pensionamento per raggiunti limiti di età, invalidità o morte quale assicurato attivo:
- a) in caso di pensionamento per raggiunti limiti di età: il deposito di risparmio decisivo per la determinazione delle prestazioni di vecchiaia determinanti viene aumentato con il conto PP. Resta salva la regola di limitazione conforme al cpv. 4;
  - b) in caso d'invalidità: il conto PP viene pagato all'assicurato sotto forma di capitale (le disposizioni sull'invalidità parziale vengono applicate analogamente);
  - c) in caso di decesso: il conto PP viene pagato sotto forma di capitale alla persona avente diritto alle prestazioni, al coniuge (art. 30) o al partner convivente (art. 32). In assenza di una di queste persone, il conto PP viene considerato anch'esso per il capitale in caso di morte giusta l'art. 34 (parzialmente).

## IV. PRESTAZIONI

### A. Disposizioni generali

#### Art. 21 Tipo di prestazioni

Nell'ambito del regolamento la Cassa assicura le presenti prestazioni:

- a) rendite di vecchiaia, completate con rendite transitorie e rendite per figli di pensionati;
- b) rendite d'invalidità, completate con rendite supplementari d'invalidità e rendite per figli d'invalidi;
- c) rendite o indennità per il coniuge, rendite supplementari per il coniuge, rendite per il coniuge divorziato;
- d) rendite al partner convivente;
- e) rendite per orfani;
- f) capitali in caso di morte;
- g) prestazioni di libero passaggio.

#### Art. 22 Pagamento delle rendite

- 1 Le rendite vengono fissate in contributi annui e pagate in contributi parziali mensili alla fine del mese.
- 2 Per il mese in cui cessa il diritto alla rendita, la somma parziale viene pagata ancora per intero.
- 3 Se il beneficiario della rendita trasferisce la sua residenza all'estero, allora la Fondazione può soddisfare il suo impegno versando le prestazioni dovute al beneficiario presso una banca svizzera. Restano riservate per convenzioni internazionali.

#### Art. 23 Liquidazione in capitale

- 1 Una pensione è sostituita da una liquidazione in capitale, quando la pensione di vecchiaia o d'invalidità della Cassa ammonta a meno del 10%, la pensione per coniugi a meno del 6% e la pensione per orfani a meno del 2% della pensione di vecchiaia minima AVS.
- 2 Al ritiro in seguito a pensionamento, un assicurato può farsi versare come minimo il 25% e come massimo il 50% di tutte le sue prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale. Egli deve comunicare per iscritto questo desiderio alla cassa almeno sei mesi prima di percepire la pensione di vecchiaia. Il pagamento in contanti agli assicurati coniugati è ammissibile solo con l'approvazione scritta del coniuge. La liquidazione in capitale viene calcolata in base all'avere a risparmio accumulato. Le rimanenti prestazioni di vecchiaia e per superstiti si calcolano in base all'avere a risparmio ridotto.

Un assicurato che percepisce una pensione d'invalidità parziale, può richiedere solo sulla parte attiva una liquidazione in capitale al posto della pensione di vecchiaia.

Un versamento a terzi non è possibile o avviene su un conto intestato all'assicurato.

#### Art. 24 Riduzione delle prestazioni

- 1 La Cassa riduce le rendite per i superstiti e di invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. Il guadagno presumibilmente perso dall'assicurato corrisponde all'intero reddito dell'attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l'evento dannoso. La riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell'assicurato non devono essere compensati.
- 2 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine versate all'avente diritto a seguito dell'evento dannoso:
  - a) le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità versate all'avente diritto sulla base dell'evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri;
  - b) le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
  - c) le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;

- d) per i beneficiari di prestazioni d'invalidità, il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito. Nella determinazione del reddito da attività lucrativa ragionevolmente conseguibile ci si basa di principio sul reddito di invalidità secondo la decisione AI.
- 3 Dopo il raggiungimento dell'età ordinaria AVS, le prestazioni d'invalidità vengono ridotte solo in concorrenza di:
- a) prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni;
  - b) prestazioni dell'assicurazione militare o
  - c) prestazioni estere analoghe.
- 4 Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi e degli orfani sono conteggiate collettivamente.
- 5 Dopo il raggiunto dell'età pensionabile ordinaria AVS, la Cassa continua a versare le prestazioni nella stessa misura come prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS. In particolare, al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non compensa le riduzioni delle prestazioni secondo l'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM. È fatto salvo il cpv. 6.
- 6 Dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS, la somma delle prestazioni ridotte versate dalla Cassa e delle prestazioni ai sensi della LAINF, della LAM come pure delle prestazioni estere analoghe non può essere inferiore alle prestazioni regolamentari non ridotte della Cassa.
- 7 Se, in caso di divorzio, una rendita d'invalidità viene divisa per l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere computata nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.
- 8 Le prestazioni in capitale ai sensi dei cpv. 2 o 3 sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita.
- 9 Non vengono conteggiati assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe. Non può essere conteggiato nemmeno il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'art. 8° LAI.
- 10 Se dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), la Cassa deve diminuire la riduzione della sua prestazione in misura pari all'importo non compensato.
- 11 Se l'AVS/AI, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o l'assicurazione militare riduce o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.
- 12 Gli assicurati o i loro superstiti sono tenuti a cedere alla Cassa eventuali pretese nei confronti di terzi responsabili fino all'importo dell'obbligo di prestazione della Cassa.
- 13 La Cassa può sempre esaminare una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante. Nei casi di rigore la Cassa può rinunciare parzialmente o totalmente a una riduzione.
- 14 Le disposizioni contenute nel presente articolo valgono anche per le prestazioni il cui diritto è maturato prima dell'1.1.2017.

#### **Art. 25 Adattamento delle rendite correnti allo sviluppo dei prezzi**

- 1 Le pensioni correnti di vecchiaia, invalidità e per superstiti vengono adattate allo sviluppo dei prezzi in corrispondenza delle possibilità finanziarie della Cassa. Il Consiglio di Fondazione decide ogni anno sull'opportunità di applicare un adattamento delle rendite e in quale misura.
- 2 Nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale la Cassa spiega le decisioni conformi al capoverso 1.
- 3 Nell'ambito delle prestazioni minime prescritte dall'LPP, le rendite per superstiti e per invalidi, la cui durata ha superato i tre anni, su disposizione e del consiglio Federale devono essere adattate allo sviluppo dei prezzi. Queste prestazioni minime LPP indicizzate devono essere comparate con le rendite effettivamente versate e si dovrà pagare l'importo maggiore tra i due.

## B. Prestazioni di vecchiaia

### Art. 26 Rendita di vecchiaia, rendita di vecchiaia anticipata, rendite per figli di pensionati

- 1 Quando un assicurato raggiunge l'età di pensionamento, ha diritto ad una rendita di vecchiaia vitalizia. La rendita di vecchiaia annuale è calcolata moltiplicando il deposito di risparmio accumulato per il tasso di conversione all'età di pensionamento, conformemente al cpv. 4 di questo articolo.
- 2 L'assicurato ha diritto ad una pensione di vecchiaia anche quando il rapporto di lavoro viene risolto prima del compimento del 58° anno d'età e prima di raggiungere l'età di pensionamento o viene a mancare l'obbligo di assicurarsi. L'ammontare della rendita di vecchiaia annuale corrisponde in questo caso al deposito di risparmio accumulato fino all'età del ritiro per raggiunti limiti di età, moltiplicato per il tasso di conversione conforme al cpv. 4 di questo articolo. Se l'assicurato continua ad esercitare la sua attività remunerativa o viene iscritto come disoccupato, allora può esigere al posto della rendita di vecchiaia anticipata il pagamento della prestazione di libero passaggio.
- 3 Quando il rapporto di lavoro perdura oltre l'età di pensionamento, allora l'assicurato può differire il suo diritto alla rendita di vecchiaia fino al termine del rapporto di lavoro, al massimo però fino al compimento di 70 anni, qualora e fintanto il salario computabile conforme all'art. 9 cpv. 1 superi il salario minimo conforme all'art. 2 cpv. 1 LPP. Durante questa proroga il deposito di vecchiaia continua ad essere gestito con corresponsione degli interessi, senza però più applicare accrediti di vecchiaia. Eventuali prestazioni per superstiti sono calcolate come nel caso di un pensionato o una pensionata per raggiunti limiti di età, sulla base della rendita di vecchiaia, che sarebbe stata valida in caso di riscossione dal 1° del mese seguente quello del decesso. L'ammontare della rendita di vecchiaia rimandata dopo terminata la proroga risulta dal deposito di risparmio ancora gestito moltiplicato per il tasso di conversione conforme al cpv. 4 di questo articolo. Le disposizioni rilasciate per il ritiro parziale per raggiunti limiti di età valgono analogamente anche in caso di rinvio della rendita di vecchiaia.
- 4 I tassi di conversione sono visibili nelle tabelle che seguono:

Età	TdC
58	4.75%
59	4.86%
60	4.97%
61	5.08%
62	5.20%
63	5.33%
64	5.46%
65	5.60%
66	5.74%
67	5.90%
68	6.07%
69	6.25%
70	6.44%

L'età al momento del ritiro per raggiunti limiti di età è calcolata con la precisione di anni e mesi interi. Per la determinazione del tasso di conversione i mesi vengono considerati percentualmente, mediante interpolazione lineare.

- 5 Gli assicurati che percepiscono una rendita d'invalidità, per ogni figlio che in caso di morte dell'assicurato avrebbe diritto ad una pensione per orfani, hanno diritto ad una pensione per figli di pensionati per l'ammontare dell'aspettativa sulla pensione per orfani. Per i figli nati dopo l'inizio della pensione vengono versate solo le pensioni minime per figli di pensionati conformi alla LPP.
- 6 La pensione di vecchiaia è concessa fino alla morte del pensionato. Eventuali pensioni per figli di pensionati vengono in tal caso sostituite con le pensioni per orfani.



## **Art. 27 Ritiro parziale per raggiunti limiti di età**

- 1 Quando il grado d'occupazione dell'assicurato dopo il compimento del 58° anno d'età viene ridotto, in accordo con la ditta, durevolmente di almeno il 30% e il grado d'occupazione rimanente ammonta ad almeno 30%, allora l'assicurato ha diritto a una pensione di vecchiaia parziale.
- 2 L'ammontare della pensione di vecchiaia parziale è calcolato analogamente alla pensione di vecchiaia sulla parte dell'aver di risparmio, corrispondente al rapporto del salario assicurato che viene a mancare con il salario assicurato prima del pensionamento parziale. La parte attiva dell'assicurazione prosegue sulla base dell'aver a risparmio residuo e del rimanente salario assicurato.

## **Art. 28 Rendita di transizione AVS**

- 1 In caso di pensionamento prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS (65 per gli uomini e 64 per le donne), l'assicurato può esigere il pagamento di una rendita AVS transitoria. La rendita AVS transitoria è pagata fino alla morte del pensionato, al massimo però fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (65 per gli uomini e 64 per le donne), rispettivamente fino al diritto a percepire una rendita AI. La rendita AVS transitoria intera ammonta al massimo al 100% della rendita di vecchiaia AVS massima. La rendita AVS transitoria inoltre può ammontare al massimo ad una cifra che permetta di garantire il finanziamento da parte dell'avente diritto conforme al cpv. 3. In caso di percezione di una pensione parziale, la rendita transitoria AVS massima che può essere pretesa dall'assicurato risulterà ridotta in corrispondenza al suo diritto alla pensione.
- 2 La rendita transitoria AVS è fissata al momento della prima riscossione e dopo non sarà più adattata (con riserva di un pensionamento parziale).
- 3 Il finanziamento della rendita transitoria AVS avviene in linea di massima tramite l'avente diritto, sotto forma di un'immediata riduzione permanente delle prestazioni di vecchiaia e per superstiti. La Cassa detrae il valore in contanti della rendita transitoria AVS dal deposito a risparmio dell'assicurato. Al posto di questa riduzione della rendita resta possibile anche un finanziamento tramite un conto PP o tramite un'acquisizione.

## **C. Prestazioni d'invalidità**

### **Art. 29 Rendita d'invalidità, rendita per figli di invalidi**

- 1 Hanno diritto a prestazioni d'invalidità gli assicurati invalidi almeno per il 40% ai sensi dell'AI e che all'inizio dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità, erano assicurati presso la Cassa.
- 2 L'assicurato ha il diritto alla rendita d'invalidità intera, se è invalido per minimo il 70% ai sensi dell'AI, ad una rendita di tre quarti, se è invalido per minimo il 60%, a metà rendita, se è invalido per minimo il 50% ai sensi dell'AI ed a una rendita di un quarto, se è invalido per almeno il 40% ai sensi dell'AI.
- 3 La piena pensione d'invalidità corrisponde al capitale di risparmio determinante moltiplicato con il tasso di conversione a l'età di pensionamento (65) conforme all'art. 26 cpv. 4. Il capitale di risparmio determinante è composto dal capitale di risparmio accumulato fino all'invalidità, aumentato con gli accrediti a risparmio mancanti fino all'età di pensionamento, il tutto più l'interesse. Il tasso d'interesse corrisponde all'anno, nel quale il diritto alla rendita si accende, al tasso d'interesse per il deposito a risparmio conforme all'art. 16 cpv. 4, a partire dall'anno che segue il tasso d'interesse per l'interpolazione ammonta all'1,5%. Gli accrediti a risparmio mancanti sono calcolati conformemente all'opzione di piano Standard sulla base dell'ultimo salario assicurato; per le quote salariali variabili come pagamenti di bonus, provvigioni e partecipazione agli utili vengono determinati e conteggiati i valori medi conseguiti nei tre anni civili precedenti.
- 4 Se la pensione d'invalidità intera è inferiore al 60% dell'ultimo salario assicurato, sussiste inoltre un diritto ad una rendita supplementare d'invalidità provvisoria. L'ammontare della rendita supplementare viene determinato in modo che la piena rendita d'invalidità con la piena rendita supplementare d'invalidità ammontino al 60% dell'ultimo salario assicurato. La determinazione del grado d'invalidità e la graduazione della pensione avviene per la rendita supplementare in modo analogo a quanto descritto nei cpv. 1 e cpv. 2. Il diritto alla rendita supplementare si estingue al più tardi quando il pensionato d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento.
- 5 Gli assicurati ai quali spetta una rendita d'invalidità, per ogni figlio che in caso di morte dell'assicurato avrebbe diritto ad una rendita per orfani, avrebbero diritto ad una rendita per figli d'invalidi per l'ammontare del 20% della pensione d'invalidità e della pensione supplementare d'invalidità.



- 6 Il diritto alla rendita d'invalidità ed alla rendita per figli di invalidi inizia assieme al diritto ad una prestazione dell'AI, al più presto però dopo che non verrà più pagato il salario o in surrogato la diaria per malattia o infortunio, ai cui costi la Ditta ha partecipato come minimo per metà. La diaria può essere computata come surrogato salariale intero solo quando ammonta ad almeno l'80% del salario di cui l'assicurato è stato privato.
- 7 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con la morte o alla cessazione dell'invalidità. È fatta riserva dell'art. 26a LPP (Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI). La pensione d'invalidità supplementare e la pensione per figli di invalidi cessano contemporaneamente con la pensione d'invalidità, qualora non si siano estinte già precedentemente.
- 8 Un collaboratore parzialmente invalido viene in parte trattato alla pari di un assicurato attivo, in parte come un beneficiario di pensione totalmente invalido. Corrispondentemente riceve una pensione d'invalidità parziale nonché una pensione supplementare d'invalidità parziale e le rispettive rendite per figli, e lui e la ditta devono versare solamente i contributi adeguatamente ridotti.

#### **D. Prestazioni assicurative per superstiti**

##### **Art. 30 Rendita per coniugi, indennità unica per il coniuge**

- 1 Il coniuge sopravvissuto di un assicurato, di un pensionato di vecchiaia o di invalidità deceduto, ha diritto ad una pensione per il coniuge, nel caso in cui:
  - a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, mentre con figlio si intendono anche i figliastri e gli affiliati, oppure
  - b) al momento della morte ha compiuto il 45° anno d'età e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
- 2 Quando il coniuge superstite non adempie a nessuna di queste condizioni, ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. Alla morte di un assicurato attivo, la liquidazione corrisponde almeno al capitale in caso di morte, conformemente all'art. 34 cpv. 4 per un beneficiario conforme all'art. 34 cpv. 1 let. a - let. c. Alla morte di un pensionato invalido la liquidazione corrisponde almeno al capitale in caso di morte conforme all'art. 34 cpv. 5 per un beneficiario conforme all'art. 34 cpv. 1 let. a - let. c.
- 3 La pensione per coniugi superstiti ammonta al 60% della pensione d'invalidità assicurata al momento della morte oppure della pensione di vecchiaia rispettivamente d'invalidità (senza la rendita supplementare per invalidi) del defunto pagata. La pensione per coniugi superstiti si riduce del 3 per cento per ogni anno che il coniuge sopravvissuto è più giovane di oltre 15 anni rispetto al defunto. Il diritto alla pensione per coniugi superstiti conforme alla LPP non deve però essere ridotto.
- 4 Qualora alla morte di un assicurato o di un pensionato d'invalidità, che non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento, la pensione per coniugi è inferiore al 36% dell'ultimo salario assicurato, si bonifica una rendita supplementare per coniugi provvisoria. L'ammontare della rendita supplementare per coniugi viene determinata in modo che la rendita per coniugi assieme alla rendita supplementare per coniugi ammontino al 36% dell'ultimo salario assicurato. La rendita supplementare per coniugi viene versata al massimo fino al momento in cui l'assicurato premorto avrebbe raggiunto l'età di pensionamento.
- 5 La rendita per coniugi e la rendita supplementare per coniugi sono concesse per la prima volta nel mese susseguentemente a quello del decesso, non prima però della cessazione del proseguimento del pagamento dello stipendio. Il diritto si estingue con la morte del/la coniuge vedovo/a o in caso del suo nuovo spotalizio. La rendita supplementare per coniugi decade contemporaneamente alla rendita per coniugi, qualora non si estingua già precedentemente.

##### **Art. 31 Prestazioni al coniuge divorziato**

- 1 Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato al coniuge fino all'ammontare delle prestazioni (vedi cpv. 2 del presente articolo), se il matrimonio è durato almeno dieci anni e
  - a) se il divorzio è avvenuto dopo l'1.1.2017:
    - se al coniuge divorziato al momento del divorzio è stata assegnata una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 o l'art. 126 cpv. 1 CC (o, in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 CC o l'art. 34 cpv. 2 e 3 della legge sull'unione domestica registrata) oppure
  - b) se il divorzio è avvenuto prima dell'1.1.2017:
    - se nella sentenza di divorzio al coniuge divorziato è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia.

- 2 L'ammontare della pensione per il coniuge divorziato corrisponde all'importo minimo della pensione per il coniuge superstite conforme alla LPP. Le prestazioni saranno però ridotte della somma per la quale supera, assieme alle prestazioni delle altre assicurazioni, in particolare dell'AVS e dell'AI, il diritto ottenuto dalla sentenza di divorzio.

### **Art. 32 Rendita per partner convivente**

- 1 Il partner convivente superstite non coniugato e non imparentato di un assicurato non coniugato, è equiparato al coniuge, nel caso in cui:
  - a) ha compiuto il 45° anno di età; e
  - b) può provare di avere vissuto ininterrottamente durante 5 anni nella stessa economia domestica assieme alla defunta persona assicurata; e
  - c) abbia ricevuto un sostentamento determinante o sia stato mantenuto in modo determinante dall'assicurato deceduto; e
  - d) se sono soddisfatte le ulteriori disposizioni conformi ai cpv. 2 fino a 6 di questo articolo.

Le condizioni conformi alle lett. a) fino a d) devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente.

Il partner convivente non coniugato di un assicurato non coniugato è inoltre equiparato a un coniuge quando

- e) deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni e ha vissuto provatamente con il defunto assicurato ininterrottamente 5 anni nella stessa economia domestica prima della sua morte; e allo stesso tempo
  - f) sono soddisfatte le ulteriori disposizioni conformi ai capoversi 2,4,5 e 6.
- 2 La convivenza tra partner deve essere comunicata da entrambi i partner in vita per iscritto alla Cassa, sotto forma di un contratto di sostentamento. Deve essere utilizzato il contratto elaborato dalla Cassa. Questo deve essere firmato da entrambi i partner. La risoluzione della convivenza tra partner deve essere comunicata immediatamente alla Cassa.
- 3 Un sostegno determinante sussiste quando l'assicurato fa fronte ad almeno il 50% dei costi dell'economia domestica comune.
- 4 Il diritto ad una futura rendita per conviventi superstiti si estingue in caso di matrimonio o con contrazione di una nuova convivenza tra partner ai sensi del cpv. 1. La Cassa effettua regolarmente controlli allo scopo di verificare il diritto alla rendita.
- 5 In caso di morte di un beneficiario di una pensione di vecchiaia o d'invalidità, sussiste il diritto ad una pensione per partner conviventi superstiti, quando le premesse conformi al cpv. da 1 a 4 erano soddisfatte già al momento del primo pagamento della pensione di vecchiaia o d'invalidità e susseguentemente ininterrottamente fino alla morte dell'assicurato.
- 6 Alla Cassa deve essere inoltrata una domanda scritta di richiesta di prestazioni al più tardi tre mesi dopo la morte dell'assicurato.
- 7 Quando l'avente diritto ad una rendita per partner conviventi percepisce già una pensione vedovile dell'AVS, di un altro istituto di previdenza o una rendita per partner conviventi dalla previdenza professionale, queste prestazioni vengono computate alla rendita per conviventi superstiti da pagare. Si computano inoltre anche i pagamenti di mantenimento derivanti da una sentenza di divorzio.
- 8 La durata di una convivenza tra partner conforme al cpv. 1 viene computata alla durata del matrimonio conforme all'art. 29 cpv. 1 let. b per la rendita per coniugi, qualora sussista un rispettivo contratto di sostentamento.
- 9 Le disposizioni concernenti la rendita per partner conviventi superstiti valgono anche per partner conviventi dello stesso sesso.
- 10 Alla risoluzione di una convivenza tra partner non sussiste più alcun diritto ad una futura rendita per partner conviventi. L'art. 30 per le prestazioni al coniuge divorziato non vale quindi analogamente.

### **Art. 33 Rendita per orfani**

- 1 Quando un assicurato, un pensionato di vecchiaia o d'invalidità muore, ognuno dei suoi figli ha diritto ad una pensione per orfani. Per i figliastri o affiliati il diritto sussiste solo se l'assicurato faceva fronte al loro sostentamento.
- 2 Il diritto alla rendita per orfano inizia il mese seguente quello della morte dell'assicurato, rispettivamente del pensionato di vecchiaia o d'invalidità, non prima però dello scadere del proseguimento del pagamento del salario. Si estingue quando il figlio ha compiuto il 18° anno d'età oppure con la sua morte. Per i figli che ancora studiano o che sono invalidi almeno per il 70%, il diritto alla rendita perdura fino alla conclusione dello studio, rispettivamente fino alla capacità di eseguire un lavoro proficuo, al massimo però fino al compimento del 25° anno d'età.
- 3 La rendita per orfani, di ogni bambino, ammonta al 20% della pensione d'invalidità assicurata e della pensione di vecchiaia supplementare oppure della pensione di vecchiaia rispettivamente della rendita d'invalidità e della rendita d'invalidità supplementare versata.

### **Art. 34 Capitale in caso di morte**

- 1 In caso di morte di un assicurato attivo o di un pensionato invalido prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e se non sono esigibili prestazioni al coniuge (art. 30) e partner convivente (art. 32), agli aventi diritto sarà pagato un capitale in caso di morte conforme al seguente ordine di successione:
  - a) ai figli con diritto a una rendita per orfani;
  - b) in caso di mancanza delle persone enumerate alla lettera a: alle persone fisiche che sono state mantenute in misura ragguardevole dall'assicurato o alla persona con la quale ha gestito assieme ininterrottamente una comunione di vita durante gli ultimi cinque anni fino alla sua morte oppure deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  - c) in caso di mancanza di persone conformi alla let. a - let. b, agli altri figli;
  - d) in caso di mancanza di persone conformi alla let. a - let. c, ai genitori;
  - e) in caso di mancanza di persone conformi alla let. a - let. d, ai fratelli e alle sorelle;

Non sussiste un diritto al capitale in caso di morte secondo la let. b, quando la persona beneficiaria percepisce una rendita per vedovo, vedova o partner convivente.

Con riserva del cpv. 2, il capitale in caso di morte è diviso uniformemente dal Consiglio di Fondazione sulle persone all'interno della rispettiva cerchia di persone.

Quando mancano persone conformi alla let a - let. e, il capitale in caso di morte non sarà pagato.

- 2 L'assicurato deve nominare per iscritto lui stesso alla cassa le persone beneficiarie giusta il cpv. 1 let. b. Con comunicazione scritta alla cassa può modificare l'ordine di successione della cerchia di persone giusta il cpv. 1 let. c, d e let. e. Con comunicazione scritta alla Cassa l'assicurato ha la facoltà di indicare per ogni cerchia di persone giusta il cpv. 1 let. a - let. e, a quale persona o a quali persone dovrà essere pagato il capitale in caso di morte e con quali somme parziali.
- 3 Le persone definite nel cpv. 1 let. a - let. e devono comunicare per iscritto alla Cassa, entro tre mesi dalla morte dell'assicurato, il loro diritto al capitale in caso di morte.
- 4 In caso di morte di un assicurato attivo, l'ammontare del capitale in caso di morte per i beneficiari giusta il cpv. 1 let a - let. c, ammonta complessivamente al 50% e per i beneficiari giusta il cpv. 1 let. d - let. e, ammonta complessivamente al 25% del deposito di risparmio accumulato (incl. il conto PP) alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso, mentre questo importo sarà ridotto delle prestazioni o del valore in contanti delle prestazioni
  - al coniuge divorziato (art. 31) e
  - agli orfani (art. 33: quale età finale per il calcolo del valore in contanti è considerato il compimento di 25 anni)fino a zero. Le riduzioni delle prestazioni in base all'art. 24 non sono considerate per il calcolo del valore in contanti, cioè, saranno detratte le prestazioni non ridotte o il loro valore in contanti.
- 5 In caso di morte di un pensionato invalido l'ammontare del capitale in caso di morte per i beneficiari giusta il cpv. 1 let a - let. c ammonta complessivamente al 50% e per i beneficiari giusta il cpv. 1 let d - let. e ammonta complessivamente al 25% del deposito a risparmio accumulato fino all'inizio dell'invalidità (senza conto PP), mentre questa somma sarà ridotta della rendita d'invalidità pagata dall'inizio dell'invalidità, della rendita supplementare d'invalidità e della rendita per figli di invalidi (in caso di rendite ridotte in seguito all'art. 24 saranno detratte le rendite non ridotte) e delle prestazioni o del valore in contanti delle prestazioni
  - al coniuge divorziato (art. 31) e

- agli orfani (art. 33: quale età finale per il calcolo del valore in contanti è considerato il compimento di 25 anni)  
fino a zero. Le riduzioni delle prestazioni in base all'art. 24 non sono considerate per il calcolo del valore in contanti, cioè, saranno detratte le prestazioni non ridotte o il loro valore in contanti.
- 6 Il capitale in caso di morte calcolato in base al cpv. 4 viene aumentato all'80 per cento del salario assicurato, e il capitale in caso di morte calcolato in base al cpv. 5 all'80 per cento del salario assicurato prima del verificarsi dell'invalidità, nella misura in cui questi importi non vengano raggiunti.

## **E. Prestazioni all'uscita**

### **Art. 35 Prestazione di libera passaggio**

- 1 Quando l'assicurazione cessa per motivi diversi rispetto all'età, morte o invalidità, l'assicurato uscente ha diritto ad una prestazione di libero passaggio. Se l'assicurato ha compiuto i 58 anni di età e continua ad esercitare la sua attività remunerativa, riceve il libero passaggio, se richiede per iscritto il rispettivo bonifico all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o di un istituto di libero passaggio. Altrimenti ha diritto ad una pensione di vecchiaia. La prestazione di libero passaggio diviene esigibile con l'uscita dalla Cassa. Da quel momento deve fruttare interessi pari al tasso d'interesse minimo conforme alla LPP. Quando la Cassa non bonifica la prestazione d'uscita entro 30 giorni, dopo aver ricevuto dall'assicurato le informazioni necessarie al versamento, a partire dalla fine di questo periodo (non prima però di 30 giorni dopo l'uscita), deve essere corrisposto un interesse moratorio fissato dal Consiglio Federale.
- 2 La prestazione di libero passaggio corrisponde al deposito a risparmio al momento dell'uscita (art. 15 della LFLP, prestazione di libero passaggio nel sistema del primato dei contributi), aumentata del conto PP (Art. 20), come minimo però all'importo minimo conforme all'art. 17 della LFLP e all'avere di vecchiaia conforme alla LPP al momento dell'uscita (art. 18 della LFLP).
- 3 L'importo minimo conforme all'art. 17 della LFLP si compone come segue:
- a) Le prestazioni di libero passaggio apportate alla Cassa e i conferimenti facoltativi versati (inclusi gli acquisti per il conto PP) meno gli anticipi avvenuti nella Cassa nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e i mezzi versati in seguito ad un divorzio, compresi gli interessi;
  - b) i seguenti importi versati dall'assicurato insieme a un supplemento del 4 per cento per ogni anno di età (anno di uscita–anno di nascita) superiore a 20, ma al massimo del 100 per cento:
    - i contributi di risparmio versati per il finanziamento degli accrediti a risparmio, interessi inclusi;
    - tutti i contributi versati nella Cassa Pensioni entro il 31 dicembre 2011 nell'ambito del primato delle prestazioni, senza interessi. Se l'assicurato ha versato per un determinato periodo di tempo solo contributi di rischio, questi non vengono considerati.

Sui contributi per i quali l'assicurato oltre che ai propri ha pagato anche i contributi del datore di lavoro, non si applica il supplemento di vecchiaia del 4%.

Il tasso d'interesse nella lett. a e nella let. b risulta dalla LFLP. Per la durata di una copertura insufficiente, questo tasso d'interesse si riduce al tasso d'interesse minimo, al quale si corrispondono gli interessi per gli averi a risparmio.

- 4 In caso di liquidazione parziale o totale, conformemente all'art. 23 LFLP, al diritto alla prestazione di libero passaggio si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. Quando invece in caso di liquidazione parziale o totale sussiste una somma mancante in base ai principi attuariali d'assicurazione, questa viene considerata nel calcolo della prestazione di libero passaggio con una detrazione proporzionale. In questo caso l'avere di vecchiaia conforme alla LPP non deve però essere ridotto. Le premesse e il procedimento per la liquidazione parziale sono fissati in un regolamento separato, che deve essere approvato dall'autorità di vigilanza.
- 5 Quando la Cassa ha fornito la prestazione di libero passaggio e dovrà versare in seguito prestazioni per superstiti o d'invalidità, la prestazione di libero passaggio della Cassa già fornita dovrà essere restituita nella misura in cui risulta necessario per il pagamento delle prestazioni per superstiti o d'invalidità. In mancanza del rimborso, le prestazioni per superstiti e d'invalidità saranno ridotte.

### **Art. 36 Bonifico della prestazione di libero passaggio**

- 1 La Cassa paga la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza.

- 2 Quando un bonifico della prestazione di libero passaggio ad una nuova istituzione di previdenza non è possibile, l'assicurato deve comunicare alla Cassa, sotto quale forma conforme alla LFLP si deve mantenere la protezione di previdenza. Senza questa comunicazione, di regola la Cassa trasferisce sei mesi dopo l'uscita la prestazione di libero passaggio compresi gli interessi all'istituto collettore.
- 3 Sul conteggio di libero passaggio devono essere visibili i calcoli conformi all'art. 35. Al trasferimento della prestazione di libero passaggio la Cassa inoltre comunica:
  - a) l'avere di vecchiaia LPP;
  - b) la prestazione di libero passaggio al raggiungimento del 50° anno d'età;
  - c) la prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio dopo l'1.1.1995;
  - d) per assicurati che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995, la prima prestazione di libero passaggio comunicata o divenuta esigibile dopo l'1.1.1995 e il momento della comunicazione o dell'esigibilità;
  - e) l'entità del trasferimento di fondi a seguito del divorzio e l'ammontare della quota LPP (se noto, ma al più tardi per il divorzio dopo l'1.1.2017);
  - f) se e in che misura è avvenuto un prelievo anticipato di fondi nonché la data del prelievo anticipato. Se noto (al più tardi per prelievi dopo l'1.1.2017), va inoltre comunicato l'ammontare della quota LPP del prelievo anticipato e l'ammontare della prestazione di libero passaggio acquisita fino al prelievo anticipato;
  - g) se e in che misura l'assicurato ha costituito in pegno la prestazione di libero passaggio o di previdenza.
- 4 Gli assicurati possono esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, nei casi in cui:
  - a) emigrano definitivamente dalla Svizzera; resta riservato l'art. 25f LFLP (limitazione del pagamento in contanti negli stati membri della Comunità Europea, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia);
  - b) iniziano un'attività remunerativa indipendente e non sono più soggette all'obbligo di aderire ad un'assicurazione obbligatoria conforme alla LPP;
  - c) la prestazione di libero passaggio ammonta a una somma inferiore al loro contributo annuo.

Il pagamento in contanti ad un avente diritto coniugato è ammissibile solo con l'approvazione scritta del coniuge.

Un versamento a terzi non è possibile o avviene su un conto intestato all'assicurato.

## V. ORGANIZZAZIONE

### Art. 37 Consiglio di Fondazione

- 1 L'organo direttivo della Fondazione è il Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione è composto da 6 membri, cioè da tre rappresentanti della ditta e da tre rappresentanti degli assicurati.
- 2 La ditta nomina i propri rappresentanti dalla cerchia degli assicurati.
- 3 Gli assicurati scelgono i loro rappresentanti dalla cerchia degli assicurati; per questa scelta devono essere considerate adeguatamente le imprese associate. Il Consiglio di Fondazione determina la procedura per l'elezione.
- 4 Il Consiglio di Fondazione si costituisce da solo. Elege fra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- 5 La durata in carica dei membri del Consiglio di Fondazione e del presidente è di tre anni. La rielezione è ammissibile. La cessazione del rapporto di lavoro determina anche l'uscita dal Consiglio di fondazione. Il membro eletto in sostituzione del membro uscente, subentra nel periodo di carica del suo predecessore.

### Art. 38 Regolamento interno

- 1 Il Consiglio di Fondazione dirige la Fondazione e la rappresenta verso l'esterno. Egli provvede alla gestione dell'assicurazione conforme a questo regolamento.
- 2 Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente o dal vicepresidente, tante volte gli affari lo richiedono. Ogni membro può richiedere per iscritto la convocazione di un'assemblea. Un membro assente con un mandato scritto può farsi rappresentare da un membro presente.
- 3 Il Consiglio di Fondazione raggiunge il quorum con la presenza di metà dei membri e in osservanza della parità. Prende le sue delibere con maggioranza semplice. Il Presidente partecipa al voto che però non è

decisivo in caso di parità di voti. Le delibere mediante lettera circolare richiedono l'approvazione scritta di tutti i membri. Le delibere devono essere verbalizzate.

- 4 Il Consiglio di Fondazione può nominare particolari comitati incaricati di singoli compiti, oppure chiedere l'intervento di consulenza di altre persone non appartenenti al Consiglio di Fondazione.
- 5 Il Consiglio di Fondazione nomina il gerente. Quando questo non è membro del Consiglio di Fondazione, allora partecipa alle sedute fornendo consulenza.
- 6 Il Consiglio di Fondazione determina le persone con diritto di firma e il modo in cui viene esercitato il diritto di firma.
- 7 I membri del Consiglio di Fondazione e tutte le altre persone da esso incaricate, per quando concerne le condizioni personali e finanziarie degli assicurati, beneficiari di pensioni o i loro familiari sono obbligate a mantenere il segreto. Una contravvenzione a questo obbligo di mantenere il segreto è punibile dalla legge. L'obbligo alla segretezza perdura anche dopo l'uscita dalla carica.
- 8 Il Consiglio di Fondazione deve concedere la prima istruzione e il perfezionamento dei suoi membri in modo che essi possano far fronte ai loro compiti dirigenziali.

#### **Art. 39 Gestione contabile, investimento di beni**

- 1 L'anno d'esercizio della Cassa corrisponde all'anno solare.
- 2 Il gerente stende annualmente rapporto e un rendiconto sull'anno commerciale scaduto e lo propone al Consiglio di Fondazione per l'approvazione.
- 3 Il patrimonio della Fondazione deve essere investito in base ai principi di un'amministrazione dei capitali prudente, mentre oltre alla sicurezza dell'investimento occorre osservare una rendita adeguata ed assicurare la liquidità necessaria per l'adempimento agli obblighi. Il Consiglio di Fondazione emette un regolamento concernente l'investimento del patrimonio della Fondazione.

#### **Art. 40 Controllo**

- 1 Il Consiglio di Fondazione nomina un ufficio di controllo. Questo deve controllare annualmente la gestione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione.
- 2 La Cassa deve essere controllata in base ai principi attuariali d'assicurazione almeno ogni tre anni tramite un perito per la previdenza professionale nominato dal Consiglio di Fondazione.
- 3 L'ufficio di revisione e il perito per la previdenza professionale devono soddisfare le condizioni d'ammissione sancite dalla legge.

#### **Art. 41 Copertura insufficiente**

In caso di importo scoperto, il Consiglio di Fondazione, in collaborazione con il perito per la previdenza professionale riconosciuto, determina i provvedimenti necessari per eliminare l'importo scoperto. La Cassa può in particolare, nell'ambito dell'art. 65d LPP:

- a) esigere contributi supplementari dall'assicurato e dal datore di lavoro;
- b) esigere un contributo dai pensionati, compensabile con le pensioni correnti;
- c) nel conto testimone conforme alla LPP scendere al di sotto del tasso d'interesse minimo (art. 4 cpv. 3).

Inoltre ha la facoltà di ridurre le aspettative delle prestazioni per superstiti, senza però scendere al disotto delle prestazioni minime della LPP. La Cassa può inoltre prevedere che durante il periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato per proprietà d'abitazioni di uso proprio siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate (art. 30f LPP).

#### **Art. 42 Responsabilità**

- 1 I membri del Consiglio di Fondazione, nonché le persone incaricate della gestione, del controllo e della verifica tecnica, sono responsabili per il danno procurato alla Fondazione intenzionalmente o colposamente.

- 2 Le persone citate al cpv. 1 di questo articolo sono soggette all'obbligo di mantenere il segreto per quanto concerne le condizioni personali e finanziarie degli assicurati, dei beneficiari di rendite e del datore di lavoro.

## **VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 43                    Disposizione transitoria sulla fusione al 1.1.2020**

- 1 Gli assicurati nati nel 1967 e negli anni successivi, con livelli di funzione 1–8, che fino al 31 dicembre 2019 erano assicurati presso l'allora AMAG Group Cassa Pensioni ai sensi del rispettivo regolamento, sono assicurati nel piano di previdenza per i livelli di funzione 9–16 fino al 31 dicembre 2020, tuttavia al massimo fino alla loro uscita, e in seguito vengono trasferiti nel piano di previdenza per i livelli di funzione 1–8. Gli assicurati nati nel 1966 e negli anni precedenti, con livelli di funzione 1–8, che fino al 31 dicembre 2019 erano assicurati presso l'allora AMAG Group Cassa Pensioni ai sensi del rispettivo regolamento, sono assicurati nel piano di previdenza per i livelli di funzione 9–16 fino al verificarsi del caso di previdenza, tuttavia al massimo fino alla loro uscita.
- 2 In deroga all'art. 23 cpv. 2, la liquidazione in capitale è possibile nella misura prevista anche se la relativa comunicazione scritta alla Cassa viene effettuata prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, ma al più tardi entro il 29 febbraio 2020. Questo termine più breve si applica anche alla modifica di comunicazioni già effettuate. In caso contrario la comunicazione effettuata entro il 31 dicembre 2019 presso AMAG Group Cassa LPP o AMAG Group Cassa Pensioni resta valida. Per gli assicurati coniugati è necessario il consenso scritto del coniuge.

## **VII. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 44                    Lacune nel regolamento**

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, in tutti i casi non regolati esplicitamente da questo regolamento, a decidere con debito apprezzamento nell'ambito di questo atto di fondazione e delle disposizioni di legge.

### **Art. 45                    Controversie**

Sulle controversie tra un assicurato o un avente diritto e la Fondazione, che non possono essere composte internamente, decide il Tribunale cantonale competente. Il Foro competente è la sede svizzera o la residenza del convenuto oppure il luogo dell'azienda, presso la quale è stato impiegato l'assicurato.

### **Art. 46                    Condizioni straordinarie**

Se il Consiglio di Fondazione riconosce che in seguito a condizioni straordinarie quali guerre, epidemie, catastrofi, perdita del patrimonio della Cassa ecc. le basi dell'assicurazione hanno subito o subiranno un cambiamento essenziale, allora può ridurre provvisoriamente le prestazioni, incluse le rendite correnti.

### **Art. 47                    Modifica del regolamento**

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Fondazione nell'ambito della legge e dell'atto di Fondazione. Le modifiche devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.



**Art. 48            Entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Fondazione di AMAG Group Cassa Pensioni e dal Consiglio di Fondazione di AMAG Group Cassa LPP nella seduta del 7 ottobre 2019 ed entra in vigore il 1° gennaio 2020. Sostituisce il regolamento di AMAG Group Cassa Pensioni del 10 novembre 2017, valido dal 1° gennaio 2018, e il regolamento di AMAG Group Cassa LPP del 24 novembre 2017, valido dal 1° gennaio 2018, incluse tutte le integrazioni.

Zurigo, 7 novembre 2019

Il Consiglio di Fondazione

AMAG Group Cassa Pensioni  
AMAG Group Cassa LPP



## VIII. ALLEGATO 1

### A Piano di previdenza per i livelli di funzione 1–8

Di seguito vengono indicati i contributi degli assicurati e dell'azienda al piano di previdenza per i livelli di funzione 1–8. Inoltre, vengono indicati gli accrediti a risparmio, i valori indicativi per il massimo acquisto facoltativo possibile e i valori indicativi per il massimo acquisto possibile nel conto PP. L'età determinante corrisponde sempre alla differenza tra le cifre dell'anno e l'anno di nascita.

#### Contributi degli assicurati in percentuale del salario assicurato (art. 18 cpv. 1):

Età	Contributi degli assicurati				
	Contributo di rischio	Opzione di piano Standard		Opzione di piano Plus	
		Contributo di risparmio	Totale	Contributo di risparmio	Totale
18-24	1.5%	-	1.5%	-	1.5%
25-34	1.5%	3.8%	5.3%	5.2%	6.7%
35-44	1.5%	4.8%	6.3%	7.2%	8.7%
45-54	1.5%	6.8%	8.3%	10.2%	11.7%
55-65	1.5%	7.8%	9.3%	12.2%	13.7%

#### Contributi dell'azienda in percentuale del salario assicurato (art. 18 cpv. 1):

Età	Contributi dell'azienda		
	Contributo di rischio	Contributo di risparmio	Totale
18-24	1.5%	-	1.5%
25-34	1.5%	5.2%	6.7%
35-44	1.5%	7.2%	8.7%
45-54	1.5%	10.2%	11.7%
55-65	1.5%	12.2%	13.7%

#### Accrediti a risparmio in percentuale del salario assicurato (art. 16 cpv. 1):

Età	Accrediti a risparmio	
	Opzione di piano Standard	Opzione di piano Plus
25 - 34	9.0%	10.4%
35 - 44	12.0%	14.4%
45 - 54	17.0%	20.4%
55 - 65	20.0%	24.4%

**Valori indicativi per il massimo acquisto facoltativo possibile (art. 19 cpv. 4):**

I valori indicativi per il massimo acquisto facoltativo possibile dipendono dall'opzione di piano prescelta (Standard o Plus). Vengono calcolati in percentuale del salario assicurato in base alla seguente tabella e si riferiscono al livello raggiunto dal deposito a risparmio al termine del rispettivo anno civile. Nel caso di un acquisto nell'anno in cui viene raggiunta l'età di pensionamento, il massimo acquisto facoltativo possibile viene calcolato in base all'aliquota percentuale vigente l'anno precedente per il calcolo del valore indicativo e al livello raggiunto dall'avere di vecchiaia al momento dell'età di pensionamento:

<b>Età</b>	<b>Standard</b>	<b>Plus</b>
25	9%	10%
26	18%	21%
27	27%	32%
28	37%	43%
29	46%	54%
30	56%	65%
31	66%	76%
32	76%	88%
33	86%	99%
34	96%	111%
35	110%	127%
36	123%	144%
37	137%	160%
38	151%	177%
39	166%	194%
40	180%	211%
41	195%	229%
42	210%	247%
43	225%	265%
44	240%	283%
45	261%	308%
46	282%	333%
47	303%	358%
48	325%	384%
49	346%	410%
50	369%	437%
51	391%	464%
52	414%	491%
53	437%	519%
54	461%	547%
55	488%	580%
56	515%	613%
57	543%	646%
58	571%	681%
59	599%	715%
60	628%	750%
61	658%	786%
62	688%	822%
63	718%	859%
64	749%	896%
65	749%	896%

I valori indicativi sopra riportati per l'acquisto facoltativo si basano su un tasso di interesse reale dell'1,5 percento.

### Valori indicativi per il massimo acquisto possibile nel conto PP (art. 20 cpv. 3):

I valori indicativi per il massimo acquisto possibile nel conto PP dipendono dall'opzione di piano prescelta e dall'età di pensionamento per la quale l'assicurato intende effettuare l'acquisto. Vengono calcolati in percentuale del salario assicurato in base alle seguenti tabelle e si riferiscono al livello raggiunto dal conto PP al termine del rispettivo anno civile. Quando il deposito a risparmio supera il valore indicativo per l'acquisto massimo possibile secondo l'art. 19, allora la parte in eccesso riduce la possibilità d'acquisto nel conto PP. In caso di acquisto nell'anno in cui ha luogo il pensionamento per raggiunti limiti d'età, vale il valore indicativo percentuale in vigore alla fine dell'anno precedente:

Opzione di piano Standard							
Acquisto in base all'età di pensionamento							
Età	58	59	60	61	62	63	64
45	284.4%	240.6%	198.3%	157.6%	117.1%	76.9%	38.2%
46	288.7%	244.2%	201.3%	160.0%	118.8%	78.0%	38.8%
47	293.0%	247.8%	204.3%	162.4%	120.6%	79.2%	39.4%
48	297.4%	251.6%	207.4%	164.8%	122.4%	80.4%	40.0%
49	301.9%	255.3%	210.5%	167.3%	124.2%	81.6%	40.6%
50	306.4%	259.2%	213.6%	169.8%	126.1%	82.8%	41.2%
51	311.0%	263.0%	216.9%	172.3%	128.0%	84.1%	41.8%
52	315.7%	267.0%	220.1%	174.9%	129.9%	85.3%	42.4%
53	320.4%	271.0%	223.4%	177.5%	131.9%	86.6%	43.1%
54	325.2%	275.1%	226.8%	180.2%	133.8%	87.9%	43.7%
55	330.1%	279.2%	230.2%	182.9%	135.9%	89.2%	44.4%
56	335.0%	283.4%	233.6%	185.6%	137.9%	90.6%	45.0%
57	<b>340.1%</b>	287.6%	237.1%	188.4%	140.0%	91.9%	45.7%
58		<b>291.9%</b>	240.7%	191.2%	142.1%	93.3%	46.4%
59			<b>244.3%</b>	194.1%	144.2%	94.7%	47.1%
60				<b>197.0%</b>	146.4%	96.1%	47.8%
61					<b>148.5%</b>	97.6%	48.5%
62						<b>99.0%</b>	49.2%
63							<b>50.0%</b>

Opzione di piano Plus							
Acquisto in base all'età di pensionamento							
Età	58	59	60	61	62	63	64
45	343.0%	290.1%	239.1%	190.0%	141.2%	92.7%	46.1%
46	348.1%	294.4%	242.7%	192.9%	143.3%	94.1%	46.8%
47	353.3%	298.9%	246.4%	195.8%	145.4%	95.5%	47.5%
48	358.6%	303.3%	250.1%	198.7%	147.6%	96.9%	48.2%
49	364.0%	307.9%	253.8%	201.7%	149.8%	98.4%	48.9%
50	369.5%	312.5%	257.6%	204.7%	152.1%	99.9%	49.7%
51	375.0%	317.2%	261.5%	207.8%	154.4%	101.4%	50.4%
52	380.6%	321.9%	265.4%	210.9%	156.7%	102.9%	51.2%
53	386.3%	326.8%	269.4%	214.1%	159.0%	104.4%	51.9%
54	392.1%	331.7%	273.4%	217.3%	161.4%	106.0%	52.7%
55	398.0%	336.7%	277.5%	220.5%	163.8%	107.6%	53.5%
56	404.0%	341.7%	281.7%	223.8%	166.3%	109.2%	54.3%
57	<b>410.0%</b>	346.8%	285.9%	227.2%	168.8%	110.8%	55.1%
58		<b>352.0%</b>	290.2%	230.6%	171.3%	112.5%	55.9%
59			<b>294.6%</b>	234.1%	173.9%	114.2%	56.8%
60				<b>237.6%</b>	176.5%	115.9%	57.6%
61					<b>179.1%</b>	117.6%	58.5%
62						<b>119.4%</b>	59.4%
63							<b>60.3%</b>

## B Piano di previdenza per i livelli di funzione 9–16

Di seguito vengono indicati i contributi degli assicurati e dell'azienda al piano di previdenza per i livelli di funzione 9–16. Inoltre, vengono indicati gli accrediti a risparmio, i valori indicativi per il massimo acquisto facoltativo possibile e i valori indicativi per il massimo acquisto possibile nel conto PP. L'età determinante corrisponde sempre alla differenza tra le cifre dell'anno e l'anno di nascita.

### Contributi degli assicurati in percentuale del salario assicurato (art. 18 cpv. 1):

Età	Contributi degli assicurati						
	Contributo di rischio	Opzione di piano Standard		Opzione di piano Plus		Opzione di piano Ultra	
		Contributo di risparmio	Totale	Contributo di risparmio	Totale	Contributo di risparmio	Totale
18 - 24	1%	-	1.0%	-	1.0%	-	1.0%
25 - 29	1%	2.9%	3.9%	4.4%	5.4%	5.9%	6.9%
30 - 34	1%	3.3%	4.3%	4.9%	5.9%	6.5%	7.5%
35 - 39	1%	3.9%	4.9%	5.9%	6.9%	7.8%	8.8%
40 - 44	1%	4.9%	5.9%	7.3%	8.3%	9.7%	10.7%
45 - 49	1%	6.2%	7.2%	9.3%	10.3%	12.3%	13.3%
50 - 54	1%	7.8%	8.8%	11.7%	12.7%	15.6%	16.6%
55 - 59	1%	9.7%	10.7%	13.6%	14.6%	17.5%	18.5%
60 - 65	1%	11.0%	12.0%	14.5%	15.5%	17.9%	18.9%

### Contributi dell'azienda in percentuale del salario assicurato (art. 18 cpv. 1):

Età	Contributi dell'azienda		
	Contributo di rischio	Contributo di risparmio	Totale
18-24	2%	-	2.0%
25-29	2%	5.9%	7.9%
30-34	2%	6.5%	8.5%
35-39	2%	7.8%	9.8%
40-44	2%	9.7%	11.7%
45-49	2%	12.3%	14.3%
50-54	2%	15.6%	17.6%
55-59	2%	19.5%	21.5%
60-65	2%	22.1%	24.1%

### Accrediti a risparmio in percentuale del salario assicurato (art. 16 cpv. 1):

Età	Accrediti a risparmio		
	Opzione di piano Standard	Opzione di piano Plus	Opzione di piano Ultra
25-29	8.8%	10.3%	11.8%
30-34	9.8%	11.4%	13.0%
35-39	11.7%	13.7%	15.6%
40-44	14.6%	17.0%	19.4%
45-49	18.5%	21.6%	24.6%
50-54	23.4%	27.3%	31.2%
55-59	29.2%	33.1%	37.0%
60-65	33.1%	36.6%	40.0%

**Valori indicativi per il massimo acquisto facoltativo possibile (art. 19 cpv. 4):**

I valori indicativi per il massimo acquisto facoltativo possibile dipendono dall'opzione di piano prescelta (Standard, Plus o Ultra). Vengono calcolati in percentuale del salario assicurato in base alla seguente tabella e si riferiscono al livello raggiunto dal deposito a risparmio al termine del rispettivo anno civile. Nel caso di un acquisto nell'anno in cui viene raggiunta l'età di pensionamento, il massimo acquisto facoltativo possibile viene calcolato in base all'aliquota percentuale vigente l'anno precedente per il calcolo del valore indicativo e al livello raggiunto dall'avere di vecchiaia al momento dell'età di pensionamento:

<b>Età</b>	<b>Standard</b>	<b>Plus</b>	<b>Ultra</b>
25	9%	10%	12%
26	18%	21%	24%
27	27%	31%	36%
28	36%	42%	48%
29	45%	53%	61%
30	56%	65%	75%
31	66%	78%	89%
32	77%	90%	103%
33	88%	103%	118%
34	99%	116%	132%
35	113%	131%	150%
36	126%	147%	168%
37	140%	163%	186%
38	153%	179%	204%
39	167%	195%	223%
40	184%	215%	246%
41	202%	236%	269%
42	219%	256%	292%
43	237%	277%	316%
44	255%	298%	340%
45	278%	324%	370%
46	300%	351%	400%
47	323%	378%	431%
48	347%	405%	462%
49	371%	432%	493%
50	399%	466%	532%
51	429%	501%	571%
52	459%	535%	611%
53	489%	571%	651%
54	520%	607%	692%
55	557%	649%	740%
56	594%	692%	788%
57	632%	735%	836%
58	671%	779%	886%
59	710%	824%	936%
60	754%	873%	990%
61	798%	923%	1045%
62	844%	973%	1101%
63	889%	1024%	1157%
64	936%	1076%	1215%
65	936%	1076%	1215%

I valori indicativi sopra riportati per l'acquisto facoltativo si basano su un tasso di interesse reale dell'1,5 percento.

### Valori indicativi per il massimo acquisto possibile nel conto PP (art. 20 cpv. 3):

I valori indicativi per il massimo acquisto possibile nel conto PP dipendono dall'opzione di piano prescelta e dall'età di pensionamento per la quale l'assicurato intende effettuare l'acquisto. Vengono calcolati in percentuale del salario assicurato in base alle seguenti tabelle e si riferiscono al livello raggiunto dal conto PP al termine del rispettivo anno civile. Quando il deposito a risparmio supera il valore indicativo per l'acquisto massimo possibile secondo l'art. 19, allora la parte in eccesso riduce la possibilità d'acquisto nel conto PP. In caso di acquisto nell'anno in cui ha luogo il pensionamento per raggiunti limiti d'età, vale il valore indicativo percentuale in vigore alla fine dell'anno precedente:

Opzione di piano Standard							
Acquisto in base all'età di pensionamento							
Età	58	59	60	61	62	63	64
45	393.8%	335.5%	279.3%	221.9%	164.9%	108.4%	53.9%
46	399.7%	340.6%	283.5%	225.3%	167.4%	110.0%	54.7%
47	405.7%	345.7%	287.8%	228.6%	169.9%	111.7%	55.5%
48	411.8%	350.9%	292.1%	232.1%	172.4%	113.3%	56.3%
49	418.0%	356.1%	296.5%	235.6%	175.0%	115.0%	57.2%
50	424.2%	361.5%	300.9%	239.1%	177.6%	116.8%	58.0%
51	430.6%	366.9%	305.4%	242.7%	180.3%	118.5%	58.9%
52	437.1%	372.4%	310.0%	246.3%	183.0%	120.3%	59.8%
53	443.6%	378.0%	314.7%	250.0%	185.8%	122.1%	60.7%
54	450.3%	383.6%	319.4%	253.8%	188.5%	123.9%	61.6%
55	457.0%	389.4%	324.2%	257.6%	191.4%	125.8%	62.5%
56	463.9%	395.2%	329.0%	261.4%	194.2%	127.7%	63.5%
57	<b>470.8%</b>	401.2%	334.0%	265.3%	197.2%	129.6%	64.4%
58		<b>407.2%</b>	339.0%	269.3%	200.1%	131.5%	65.4%
59			<b>344.1%</b>	273.4%	203.1%	133.5%	66.4%
60				<b>277.5%</b>	206.2%	135.5%	67.4%
61					<b>209.3%</b>	137.5%	68.4%
62						<b>139.6%</b>	69.4%
63							<b>70.4%</b>

Opzione di piano Plus							
Acquisto in base all'età di pensionamento							
Età	58	59	60	61	62	63	64
45	446.4%	379.8%	315.5%	250.7%	186.3%	122.4%	60.9%
46	453.1%	385.5%	320.3%	254.5%	189.1%	124.3%	61.8%
47	459.9%	391.3%	325.1%	258.3%	191.9%	126.1%	62.7%
48	466.8%	397.2%	330.0%	262.2%	194.8%	128.0%	63.6%
49	473.8%	403.1%	334.9%	266.1%	197.7%	129.9%	64.6%
50	480.9%	409.2%	339.9%	270.1%	200.7%	131.9%	65.6%
51	488.1%	415.3%	345.0%	274.1%	203.7%	133.9%	66.5%
52	495.5%	421.5%	350.2%	278.3%	206.7%	135.9%	67.5%
53	502.9%	427.8%	355.5%	282.4%	209.8%	137.9%	68.6%
54	510.4%	434.3%	360.8%	286.7%	213.0%	140.0%	69.6%
55	518.1%	440.8%	366.2%	291.0%	216.2%	142.1%	70.6%
56	525.9%	447.4%	371.7%	295.3%	219.4%	144.2%	71.7%
57	<b>533.8%</b>	454.1%	377.3%	299.8%	222.7%	146.4%	72.8%
58		<b>460.9%</b>	382.9%	304.3%	226.1%	148.6%	73.9%
59			<b>388.7%</b>	308.8%	229.5%	150.8%	75.0%
60				<b>313.5%</b>	232.9%	153.1%	76.1%
61					<b>236.4%</b>	155.3%	77.2%
62						<b>157.7%</b>	78.4%
63							<b>79.6%</b>

Opzione di piano Ultra							
Acquisto in base all'età di pensionamento							
Età	58	59	60	61	62	63	64
45	498.2%	423.3%	351.1%	279.0%	207.3%	136.2%	67.7%
46	505.7%	429.7%	356.3%	283.1%	210.4%	138.2%	68.7%
47	513.3%	436.1%	361.7%	287.4%	213.5%	140.3%	69.7%
48	521.0%	442.6%	367.1%	291.7%	216.7%	142.4%	70.8%
49	528.8%	449.3%	372.6%	296.1%	220.0%	144.5%	71.9%
50	536.7%	456.0%	378.2%	300.5%	223.3%	146.7%	72.9%
51	544.8%	462.9%	383.9%	305.0%	226.6%	148.9%	74.0%
52	552.9%	469.8%	389.6%	309.6%	230.0%	151.1%	75.1%
53	561.2%	476.9%	395.5%	314.2%	233.5%	153.4%	76.3%
54	569.7%	484.0%	401.4%	319.0%	237.0%	155.7%	77.4%
55	578.2%	491.3%	407.4%	323.7%	240.5%	158.1%	78.6%
56	586.9%	498.6%	413.6%	328.6%	244.1%	160.4%	79.7%
57	<b>595.7%</b>	506.1%	419.8%	333.5%	247.8%	162.8%	80.9%
58		<b>513.7%</b>	426.1%	338.5%	251.5%	165.3%	82.2%
59			<b>432.4%</b>	343.6%	255.3%	167.7%	83.4%
60				<b>348.8%</b>	259.1%	170.3%	84.6%
61					<b>263.0%</b>	172.8%	85.9%
62						<b>175.4%</b>	87.2%
63							<b>88.5%</b>

## **ALLEGATO 2**

### **Disposizioni relative al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio se è subentrato un caso di previdenza**

#### **Divisione della rendita decisa dal giudice (art 124a CC)**

Se si è in presenza di una sentenza del tribunale sulla divisione della rendita, avviene la riduzione della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso nonché la determinazione della rendita a favore del coniuge creditore in base alla sentenza di divorzio o al diritto federale.

In caso di divisione di una rendita in seguito a divorzio, la rendita LPP del coniuge debitore viene ridotta proporzionalmente.

#### **Rendite per figli e per orfani**

Le rendite per figli per cui sussisteva un diritto al momento del promovimento della procedura di divorzio non vengono ridotte in seguito al divorzio. Le rendite per figli che sopraggiungono in un secondo momento vengono determinate in base alla rendita di vecchiaia o d'invalidità ridotta. Se una rendita per figli non è stata interessata dal conguaglio della previdenza professionale, un'eventuale rendita per orfani successiva verrà calcolata sulla stessa base.

#### **Adeguamento della rendita d'invalidità e delle prestazioni successive al momento del trasferimento di una prestazione d'uscita (art. 19 OPP 2)**

In caso di trasferimento di una prestazione d'uscita, la rendita d'invalidità viene ridotta a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. In caso di raggiungimento dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio, la riduzione avviene a partire da tale momento. Oltre alla rendita d'invalidità, vengono ridotte anche le prestazioni successive come ad esempio le prestazioni per i superstiti, le prestazioni di vecchiaia e la prestazione d'uscita.

Di principio la riduzione delle prestazioni corrisponde ai miglioramenti delle prestazioni che sarebbero risultati da un conferimento di pari importo. Sono determinanti il momento del promovimento della procedura di divorzio e il regolamento al sorgere del diritto alla rendita d'invalidità. La riduzione di una rendita d'invalidità non può superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

Se la rendita d'invalidità nel sistema del primato dei contributi è stata calcolata con una proiezione degli averi di risparmio, per il calcolo della riduzione ci si basa sul tasso di conversione valido all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità e sul tasso d'interesse per la proiezione degli averi di risparmio.

Se alla base del calcolo delle prestazioni vi sono parametri diversi nel settore obbligatorio e sovraobbligatorio, questo modo di procedere vale in analogia anche per il calcolo della riduzione.

Se quale conseguenza del divorzio viene versata una parte della prestazione d'uscita che sarebbe spettata alla persona invalida in caso di riattivazione, la prestazione d'uscita o l'avere di risparmio mantenuto viene ridotto dell'importo versato.

#### **Adeguamento di una rendita supplementare d'invalidità provvisoria in seguito al conguaglio della previdenza professionale (art. 19 OPP 2)**

Un'eventuale rendita supplementare d'invalidità provvisoria viene adeguata al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. È determinante il regolamento al sorgere del diritto alla rendita d'invalidità.

#### **Riduzione supplementare della prestazione d'uscita e della rendita di una persona invalida in caso di raggiungimento dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio (art. 19g OLP)**

Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di pensionamento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio, la prestazione d'uscita che deve essere trasferita e la rendita vengono ulteriormente ridotte a causa delle rendite pagate in eccesso.

Le rendite pagate in eccesso corrispondono al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.



## **Procedura in caso di verifica del caso di previdenza vecchiaia durante la procedura di divorzio (art. 19g OLP)**

Se tra il promovimento della procedura di divorzio e il divorzio sorge il diritto a una rendita di vecchiaia e una parte dell'avere di risparmio deve essere trasferita al coniuge creditore, quale conseguenza del divorzio avviene un nuovo calcolo retroattivo della rendita di vecchiaia.

Quest'ultima viene calcolata con il tasso di conversione con cui è stata calcolata al sorgere del diritto e con l'avere di risparmio rimasto dopo deduzione dell'importo da versare in base alla sentenza di divorzio.

Le rendite pagate in eccesso dal sorgere del diritto fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (che risultano dalla differenza tra la rendita di vecchiaia calcolata in un primo momento e quella secondo il nuovo calcolo) sono a carico del coniuge creditore e del coniuge debitore in ragione della metà ciascuno.

### **Regola per la riduzione a causa delle rendite pagate in eccesso fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio**

Le rendite d'invalidità o di vecchiaia pagate in eccesso sono a carico del coniuge debitore e del coniuge creditore in ragione della metà ciascuno. La prestazione d'uscita del coniuge creditore viene ridotta di conseguenza. L'altra metà delle rendite pagate in eccesso è a carico del coniuge debitore con un'ulteriore riduzione della rendita a partire dal passaggio in giudicato del divorzio.

L'importo della riduzione corrisponde alla metà delle rendite pagate in eccesso moltiplicata con il tasso di conversione per l'età del coniuge debitore al momento della riduzione. Sono determinanti i tassi di conversione previsti dal regolamento al sorgere del diritto alla rendita d'invalidità o di vecchiaia.

Se manca un tasso di conversione perché l'età di pensionamento più avanzata è già superata, il tasso di conversione determinante per il calcolo della riduzione è il seguente: tasso di conversione per l'età di pensionamento più avanzata con addizione della stessa differenza annua come prima del raggiungimento dell'età di pensionamento più avanzata. I mesi sono considerati proporzionalmente.

### **Riduzione della rendita d'invalidità LPP e della rendita di vecchiaia LPP (prestazioni minime)**

Se è stato necessario trasferire una prestazione d'uscita, la rendita d'invalidità LPP e la rendita di vecchiaia LPP devono essere ridotte dell'importo versato dell'avere di vecchiaia secondo la LPP, moltiplicato con il tasso di conversione secondo la LPP con cui è stata calcolata la rendita d'invalidità o di vecchiaia.

Se una rendita d'invalidità o di vecchiaia viene ridotta senza trasferimento di una prestazione d'uscita, la rendita d'invalidità o di vecchiaia LPP viene ridotta proporzionalmente. L'avere di vecchiaia mantenuto della persona invalida viene ridotto della parte versata.

### **Parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale**

Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale sono mere rendite vitalizie. Il diritto decade alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso del coniuge creditore. Su queste rendite non vi è alcun diritto ad aspettative di prestazioni per i superstiti.

Invece del versamento di una rendita, con il coniuge creditore è possibile concordare anche il versamento di una liquidazione in capitale al rispettivo istituto di previdenza o di libero passaggio. L'ammontare della liquidazione in capitale viene calcolato in base alla tabella dei valori attuali in coda all'allegato.

### **Computo delle parti di rendita nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale nel calcolo degli acquisti facoltativi**

Nel calcolo dell'acquisto facoltativo massimo possibile, quest'ultimo si riduce del valore attuale della rendita assegnata con il conguaglio della previdenza professionale. Sono determinanti la tabella dei valori attuali in coda all'allegato e l'età al momento del calcolo della prestazione d'entrata facoltativa. Questo vale anche nel caso in cui la rendita viene versata a un istituto di libero passaggio.

### **Riacquisto dopo il divorzio**

Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, non è possibile procedere al riacquisto della prestazione d'uscita trasferita (art. 22d cpv. 2 LFLP). Allo stesso modo non è possibile compensare con un riacquisto la riduzione di una rendita d'invalidità o di vecchiaia in seguito al conguaglio della previdenza professionale.

## 12 Tabella dei valori attuali

Tabella dei valori attuali per una rendita di CHF 1 all'anno  
Basi VZ 2015 G 2020, tasso d'interesse tecnico 3.2% (tasso tariffario)

I valori intermedi risultano da interpolazione lineare / x = età effettiva dell'avente diritto

x	Uomini	Donne	x	Uomini	Donne
17	28.611	28.725	44	23.663	24.156
18	28.498	28.619	45	23.381	23.897
19	28.381	28.510	46	23.090	23.629
20	28.261	28.397	47	22.790	23.352
21	28.136	28.279	48	22.480	23.066
22	28.006	28.158	49	22.161	22.771
23	27.872	28.032	50	21.833	22.467
24	27.733	27.902	51	21.495	22.153
25	27.589	27.768	52	21.147	21.831
26	27.440	27.629	53	20.790	21.498
27	27.285	27.485	54	20.424	21.156
28	27.125	27.337	55	20.049	20.804
29	26.960	27.183	56	19.665	20.443
30	26.788	27.025	57	19.272	20.072
31	26.611	26.860	58	18.871	19.692
32	26.427	26.691	59	18.462	19.302
33	26.237	26.516	60	18.044	18.902
34	26.040	26.334	61	17.618	18.492
35	25.836	26.147	62	17.185	18.073
36	25.625	25.954	63	16.744	17.645
37	25.407	25.754	64	16.296	17.207
38	25.181	25.547	65	15.840	16.761
39	24.948	25.334	66	15.378	16.306
40	24.707	25.114	67	14.908	15.841
41	24.459	24.886	68	14.431	15.367
42	24.202	24.651	69	13.945	14.885
43	23.937	24.408	70	13.449	14.393

## ALLEGATO 3

Quote salariali percepite saltuariamente che non vengono considerate (art. 9 cpv. 1)

N. voce retributiva	Voce retributiva
1000	assegni familiari
2100	Lavoro suppl. 25%
2150	ore suppl. 50% suppl.
2160	Ore suppl. 25%
2161	Ore suppl. 50%
2170	Supplemento notte 25%
2171	Supplemento notte 50%
2172	Supplemento domenica 50%
3052	correzione salario mensil
3053	Rendita AI
3060	Indennità di partenza (LPP)
3120	Assenze non pagate
4266	Indennità pasti
4320	premio speciale unico
4326	Premio speciale
4328	Compensazione ferie
4329	Corr.Compensazione ferie
4350	Pagamento per vacanze
4351	Pagamento vac. rating
4410	Onorario CdA lordo
4454	Correzione 13a mensilità
4465	LTI lordo
4475	Riduzione WIR
4650	Concorsi
4655	Salario in natura
4220	indennità asilo
4230	bonus mobilità a temp det
4620	spese di trasloco